

**AUDIZIONI PRELIMINARI ESAME DDL DI BILANCIO
PER IL TRIENNIO 2020-2022
COMMISSIONI CONGIUNTE
BILANCIO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**Il Contributo di
Confimi Industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana
e dell'Impresa Privata**

Roma, 7 novembre 2019

Sommario

Premesse e scenario	5
Considerazioni, analisi e proposte	6
Plastic Tax	14
Infissi e schermature solari (ripristinare le detrazioni fiscali del 65%) e detrazioni per la riqualificazione energetica (da rendere strutturali)	17
Split payment (no proroghe oltre il prossimo 30/06/2020) e ritenuta di acconto su ecobonus (abrogazione o, in subordine, almeno riduzione)	18
Decreto Crescita (positività e critiche sconto in fattura bonus fiscali)	19
Incentivi alla pubblicità stradale	19
Teleriscaldamento a biomassa legnosa	20
Proposte per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo	21
Local tax prevista (art.97 della Legge di Bilancio e con proposte di Emendamenti)	22
Stato delle semplificazioni fiscali: oltre 50 nuovi adempimenti dal 2015 ad oggi	27
Proposte emendative in materia di semplificazione	30
Novità gestione ritenute appalti e subappalti (richiesta abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del D.L. 124/2019).....	30
Trasparenza contributi in nota integrativa al bilancio.....	31
Semplificazione esercizio detrazione Iva.....	32
Semplificazione periodicità esterometro.....	35
Semplificazione fatturazione operazioni interne in reverse charge e semplificazione operazioni interessate dalla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.....	37
Fattura in valuta estera per operazioni senza Iva (es. esportazioni o servizi internazionali)	39
Fatturazione elettronica – chiarire che i lievi ritardi sono violazioni meramente formali.....	39
Proposte emendative in tema di rispetto dei termini di pagamento e semplificazione	41
Recupero Iva insoluti nel B2B	41
Abrogazione ritenuta 8% di cui all'art. 25 del D.L. 78/2010.....	46
Riflessioni in tema di evasione	47
Piano per il Sud	50

CONFIMI INDUSTRIA - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata già CONFIMI IMPRESA, è la Confederazione datoriale nata il 5 dicembre 2012 e guidata da Paolo Agnelli.

CONFIMI INDUSTRIA aggrega diverse Associazioni territoriali ed Associazioni di Categoria fuoriuscite da altri sistemi associativi ed è rappresentativa dei più importanti settori produttivi. Rappresenta circa 40 mila imprese per 495 mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 80 miliardi di euro e ha al proprio interno le diverse categorie merceologiche.

Aderiscono al Sistema Confimi Industria 3 Associazioni nazionali trasversali: FINCO – Federazione Industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni; ASSORIMAP – Associazione nazionale riciclo materie plastiche; CONFCULTURA – Associazione nazionale delle imprese private che gestiscono i servizi, la valorizzazione, fruizione e promozione del Patrimonio Culturale).

Ultima associazione entrata in ordine cronologico nel sistema CONFIMI INDUSTRIA è la storica FEDERLAZIO che esiste dal 1972 (che conta su circa 3.200 PMI nel Lazio) e che rappresenterà CONFIMI INDUSTRIA nella Regione Lazio.

È presente in Albania con AIIA (Associazione Italiana Imprenditori in Albania) - CONFIMI INDUSTRIA ALBANIA e con due persone come ufficio nazionale a Bruxelles presso la sede della Regione Lombardia.

CONFIMI INDUSTRIA nasce dalla necessità di rappresentare e di salvaguardare in Italia il mondo e le esigenze reali del settore manifatturiero e dei servizi alla produzione che ha contraddistinto la fortuna e il benessere del nostro Paese.

In CONFIMI INDUSTRIA sono rappresentate e radicate imprese italiane manifatturiere e delle attività ad esse collegate, che si pongono come primo obiettivo quello di tornare ad essere “la voce” degli imprenditori in grado di rispondere concretamente alle esigenze dei propri associati.

Il primo agosto del 2013 CONFIMI INDUSTRIA ha ottenuto il riconoscimento sindacale da parte di CGIL, CISL e UIL con il quale è diventato soggetto contrattuale. È firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro.

Partecipa a vari tavoli di lavoro presso l'Amministrazione finanziaria e contribuisce, tuttora, ai lavori del Forum Nazionale sulla Fatturazione Elettronica in seno all'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Premesse e scenario

Per inquadrare il DDL in esame partiamo dall'attuale scenario dato dalla nostra ultima indagine congiunturale e da considerazioni economiche che seguiranno.

Rivedendo i primi nove mesi del 2019 ancora una volta l'attenzione – per non dire l'allarme – **cade sull'export**: 1 azienda su 3 non vende all'estero e solo un terzo del campione esporta per più del 25% del proprio fatturato.

Considerazioni da farsi ovviamente al netto delle filiere produttive: molti subfornitori non esportano, ma realizzano componenti di prodotti che vengono esportati dall'ultimo tassello della filiera.

A livello di consuntivo la prima parte del 2019 si è chiusa poi con un timidissimo segno positivo nel fatturato e nell'occupazione. Rimangono invece stabili sia gli investimenti sia la produzione, solo marginalmente in crescita.

La previsione per il trimestre finale dell'anno sintetizza invece pesantemente l'incertezza che grava sui mercati internazionali: a fronte di una proiezione ancora positiva per fatturato (indicatore sintetico a +13), si prevede un forte raffreddamento degli **investimenti** il cui indice sintetico scende a zero per la prima volta da anni.

Grande prudenza anche su **ordini, produzione** (+5) e **occupazione**, il cui indicatore cala di quasi l'80%, pur mantenendosi marginalmente positivo. Scende ad un valore negativo, quindi in contrazione, l'indice degli ordinativi dall'estero (-4). Si conferma inoltre la difficoltà per quasi 3 imprese su 4 nel reperire **figure professionali adeguate**, anche se solo il 40% intende assumere nell'ultimo trimestre.

Sul versante **credito**, rimane forte lo spettro del "credit crunch" e le aziende segnalano riduzioni o rientro degli affidamenti. Si assiste ad un significativo **aumento dei costi**: un'impresa su quattro infatti si è vista incrementare i costi per i fidi di cassa e gli anticipi fatture.

Sul podio delle criticità riscontrate dagli industriali, tre sfumature di una **mancata competitività**: la **concorrenza interna e quella ancora più forte internazionale**, e un **prezzo di mercato non remunerativo**.

Stabili, da anni ormai, le stesse richieste di riforme strutturali: riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e sui costi energetici, lotta a illegalità e corruzione, semplificazione burocratica e amministrativa.

Su questo delicato tema Confimi ha calcolato che dal 2015 ad oggi si sono aggiunti più di 50 nuovi adempimenti a carico delle imprese al netto di fatturazione elettronica e dei corrispettivi trasmessi tramite registratori telematici.

Considerazioni, analisi e proposte

Siamo di fronte alla 4a rivoluzione industriale, dove la trasformazione tecnologica dei fattori produttivi, unitamente al cambiamento delle modalità del lavoro e delle professionalità richieste dal mercato, rappresentano la sfida epocale che ci può definitivamente rilanciare o “compromettere”.

L'innovazione dei fattori produttivi non vuol dire cambiare i macchinari, utilizzando quelli più evoluti tecnologicamente, ma reingegnerizzare i processi produttivi al fine di ottimizzare il lavoro e qualificare il business.

Di fronte a questo scenario che richiede un impegno strategico da parte degli imprenditori, la politica e le Istituzioni dovrebbero essere di supporto, adottando politiche pubbliche utili a sostenere il mondo delle PMI.

PMI che in Italia (dati 2016) sono circa 4 milioni che danno lavoro a 16,5 milioni di persone, che producono il 73,8% del PIL pari a 2 mila miliardi di euro all'anno: praticamente il nostro debito pubblico.

Purtroppo molto del nostro know-how viene perso ogni giorno.

Alcuni dati: negli ultimi dieci anni hanno chiuso 850 mila imprese; nel 2018 hanno chiuso i battenti 93 mila aziende; ogni giorno 250 aziende chiudono; ogni giorno 3 aziende vanno fuori dall'Italia.

1 milione e 800 mila sono le persone impiegate in aziende italiane all'estero.

Per queste ragioni, ed in questo scenario, le imprese chiedono al Governo e al Parlamento scelte chiare per sostenere lo sviluppo e la competizione nei mercati.

Per queste ragioni nella Legge di Bilancio è necessario individuare misure, che ancora non sembrano esserci, con maggiore coraggio per un vero sviluppo industriale.

È ora di agire tempestivamente sulla competitività dell'Italia, iniziando da una Legge di Bilancio che tenga conto delle necessità dell'industria privata, necessità che non sono più procrastinabili.

Per questo evidenziamo l'assoluta esigenza per il mondo produttivo di mettere al centro dell'agenda e di vederla realizzata, **la riduzione delle tasse sul lavoro che deve essere rivolta anche alle imprese e non soltanto giustamente ai lavoratori.**

Uno dei fattori che rende meno competitive le imprese italiane, anche rispetto ai competitor europei, è il cuneo fiscale.

La pesante tassazione sul lavoro rende il costo del lavoro italiano fra i più alti a livello europeo (come vedremo), mentre il reddito dei lavoratori esce spesso perdente dal confronto con le economie vicine (su questo tema avanziamo due proposte negli approfondimenti tecnici per portare benefici sia al datore di lavoro sia al lavoratore).

Questa discrepanza provoca, a catena, una serie di effetti depressivi sull'economia:

- Il costo per unità di prodotto è penalizzato rispetto ai competitor stranieri;
- Il reddito limitato di cui dispongono i lavoratori non permette di alimentare la domanda interna;
- La maggior attrattività dei compensi netti dei Paesi vicini attrae una fetta sempre più consistente di giovani italiani altamente qualificati, che andranno a produrre ricchezza e a pagare le tasse in altre parti d'Europa, lasciando all'Italia solo i costi sostenuti per la loro istruzione.

Pur comprendendo le impellenti necessità di fra quadrare i conti, (ad esempio salvaguardia clausole aumento IVA), assistiamo finora a proposte che prediligono il mantenimento periodico di settori o comparti a carico del sistema collettivo; a scelte che ancora non danno esiti ritenuti soddisfacenti nella lotta alla spesa improduttiva pubblica; a probabili aumenti di accise energetiche; a proposte di tassazione su alimenti, sugli imballi della plastica. Tasse definite etiche.

Etico sarebbe facilitare le alternative green con una premialità attraverso un credito di imposta per chi sceglie soluzioni ecosostenibili.

Al momento si stanno procrastinando interventi risolutivi per il rilancio competitivo delle industrie con il rischio di balzelli di tasse che probabilmente costeranno anche alle famiglie più dei 540 euro ipotizzati con l'aumento dell'IVA.

La priorità deve essere quella di tornare ad essere competitivi come sistema produttivo.

Priorità che deve essere esplicitata fermamente e resa evidente perché se non si dovesse agire su questo versante i problemi di competitività e quelli occupazionali non vedrebbero mai una soluzione positiva e l'intero sistema economico ne risentirebbe pesantemente.

Sono le imprese, soprattutto quelle piccole e medie del nostro paese che possono farsi carico - ancora per poco - della parte occupazionale. Ma devono essere messe nella condizione di poterlo fare.

Non possiamo disperdere energie e risorse su altri capitoli senza tenere conto di questo vitale capitale italiano.

Va nella direzione auspicata la ripresa del tema infrastrutturale e dell'edilizia; ma sui fattori di assoluto impatto per le imprese come la riduzione del cuneo fiscale, del costo energetico e delle semplificazioni a favore delle aziende e non della sola P.A, c'è ancora molto da fare e da scrivere.

Quindi urge assolutamente:

- **Ridurre il costo del lavoro sulle imprese** (è l'11% in più della media europea) agendo in primis sul c.d. cuneo fiscale;
- **Rimodulare il carico fiscale**, che incide oggi sulle imprese per circa il 65% degli oneri totali, trasferendo la tassazione, che ora incide pesantemente sui fattori della produzione (lavoro, energia) a valle, permettendo ai prodotti italiani di essere maggiormente competitivi;

- **Ridurre il costo energetico** (è l'87% in più per la fascia PMI in Europa, quelle che sono nella fascia 2.000-20.000 MW fonte Eurostat) che avviene attraverso la quadruplicazione delle accise che vengono caricate in bolletta;
- **Ridurre il carico burocratico**, vale a dire semplificare, per numero e per modalità, gli adempimenti che gravano sulle imprese.

Pensiamo inoltre al tema del credito, altro fattore indispensabile per la sopravvivenza-sviluppo delle nostre PMI.

Le banche, spinte dalla stretta degli organi europei EBA-BCE, hanno smesso di fare credito a chi ne ha bisogno e continuano a seguire i parametri della finanza spesso non sovrapponibili alle politiche industriali. La stessa finanza - che fu causa della crisi internazionale scoppiata ormai più di dieci anni fa – che detta le regole. I risultati sono evidenti.

Per questo, anche il giusto mantenimento nel DDL legate alle misure industria 4.0, al rifinanziamento della Sabatini, al superammortamento e iperammortamento, rischiano di venire depotenziate però da una mancanza di credito necessario alle imprese per investire.

Se non si riesce ad incidere da questo versante (concessione del credito), almeno si aiuti le imprese a riscuotere i propri crediti B2B con strumenti autogestibili che spingano verso il rispetto dei termini di pagamento a favore del creditore rovesciando il paradigma di un sistema che, invece, continua ad agevolare i cattivi pagatori (al riguardo in allegato c'è una nostra proposta – denominata “**Recupero Iva insoluti nel B2B**” – che grazie alla fatturazione elettronica e all'istituto delle note di variazione può significativamente agevolare tale processo virtuoso).

E' da rivedere anche -almeno in parte – **la stretta sulle compensazioni** prevista dal DL 124/2019 (in particolare le misure dell'articolo 3 e 4). Le imprese non sono un bancomat con cui l'Erario può prelevare a piacimento.

Non siamo contrari alle misure proposte dall'articolo 1 (accollo debito altrui e divieto compensazione) e articolo 2 (divieto compensazione crediti partite Iva cessate d'ufficio), salvo osservare però che con l'articolo 1 si andrebbe completamente ad annullare il comma 2 dell'art.8 dello Statuto del contribuente che riconosce la figura dell'accollo del debito tributario, anche in

compensazione, attraverso decreti attuativi attesi dal lontano 2000 che a questo punto sembrano destinati a non vedere mai più la luce.

Non siamo contrari ad alcune misure dell'articolo 3 (quelle che impongono l'estensione dell'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici AdE per l'effettuazione delle compensazioni con F24) ma non condividiamo invece il vincolo alla preventiva presentazione anche delle dichiarazioni redditi ed Irap che sposterà in avanti di parecchi mesi (minimo 5) la possibilità del contribuente di fruire della compensazione.

Siamo in ogni caso **totalmente contrari** alle disposizioni dell'articolo 4 e in particolare dei primi 17 commi dedicati alle nuove misure per il versamento delle ritenute negli appalti e subappalti che consideriamo una pura folle complicazione.

E' evidente il filo conduttore di tutte queste misure da cui emerge come lo Stato preferisca riscuotere immediatamente i propri crediti ma pagare quando può i propri debiti.

In un contesto nazionale nel quale le Committenti sovente ritardano i pagamenti creando non pochi problemi di liquidità agli esecutori, si assisterà ad un pesante drenaggio di risorse ai danni delle imprese. E' evidente che si chiede nuovamente alle imprese di sottrarre propria liquidità, senza peraltro poter utilizzare la compensazione con i rispettivi crediti fiscali. Ancora una volta, quindi, si scelgono strumenti che mettono a rischio il fragile equilibrio finanziario delle imprese.

Si auspica pertanto l'intervento del legislatore, scongiurando l'applicazione attraverso una eliminazione dall'ordinamento di tale disposizione già in sede di conversione in legge del decreto fiscale o quanto meno, la possibilità di introdurre dei meccanismi tali da ridurre l'impatto di tale norma, prevedendo ad esempio la sospensione dei pagamenti nei limiti delle ritenute non versate.

Solo con l'introduzione dell'articolo 17 e seguenti del DLgs n. 241/97 i contribuenti hanno visto riconoscere il principio della compensazione crediti/debiti; un principio di assoluta equità nel rapporto fisco-contribuente (forse il primo vero esempio) di cui però anno dopo anno si sta assistendo ad un continuo depauperamento nella logica restrittiva.

Quanto asserito trova conferma nella medesima relazione illustrativa all'articolo 3 del DL 124/2019 ove si legge che le nuove misure (obbligo di utilizzare i servizi AdE per la presentazione degli F24) consentono all'AdE di scartare, già in fase di elaborazione delle stesse, le deleghe contenenti crediti

che non risultano dalle dichiarazioni (già) presentate oppure non dotate di visto di conformità e che, *“in questi casi, lo scarto del modello F24 produce l’effetto positivo di evitare il prelievo dalla c.s. 1778 dei fondi corrispondenti ai crediti compensati, necessari per le relative regolazioni contabili; ciò determina una corrispondente e immediata riduzione della spesa per il bilancio dello Stato”*.

C’è il rischio, visto il quadro di cui sopra, che l’Italia possa perdere seriamente la sua connotazione manifatturiera.

Che fare allora di fronte ad una produttività che è scesa quasi del 25% e ad una povertà che sembra toccare 5 milioni di persone?

Che fare prima che altre grandi aziende storiche italiane (più di cento ormai) passino di mano ad aziende e a fondi esteri che prima poi se ne andranno dall’Italia, sperperando tutto il nostro made in Italy e con esso il lavoro?

Bisogna intervenire d’urgenza su tre aspetti.

- 1) abbassando immediatamente le tasse indirette sul lavoro e sull’energia** ed avere un’attenzione particolare per quelle aziende che sono in evidente difficoltà.

Andrebbe rovesciato il paradigma sulla riduzione della pressione fiscale: attualmente le imprese subiscono una forte pressione fiscale a monte del sistema produttivo. Bisognerebbe fare esattamente il contrario, al fine di rendere competitivi i nostri prodotti per l’esportazione.

I nostri competitors europei ed internazionali ci incalzano ormai anche sul fattore del made in Italy - finora trainante per le nostre imprese: la mancanza di tracciabilità specifica del prodotto e il cosiddetto “Italian sounding” arrecano un danno all’Italia stimato fra i 60 e gli 80 miliardi di dollari all’anno.

Confimi Industria chiede che vengano tassati gli utili (magari un po’ meno quelli reinvestiti), ma non certo il lavoro e gli altri fattori produttivi.

Per questo motivo siamo fortemente delusi delle scarse misure per la riduzione del cuneo fiscale e siamo assolutamente contrari alle disposizioni dell’articolo 3 del DDL Bilancio 2020 **che elimina la**

progressiva riduzione della indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ancorandola definitivamente al 50%.

Ricordiamo che i capannoni sono la casa delle imprese e che il decreto crescita (art. 3 DL 34/2019) aveva invece sancito la piena deducibilità (100%) a partire dal 2023 con un percorso graduale fino a tale data (50% dal 2019; 60% per 2020 e 2021; 70% per 2022; 100% dal 2023) in progressivo aumento rispetto al 20% in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2018.

Nel corso del mese di settembre il MEF aveva addirittura paventato l'intenzione del Governo di anticipare (dal 2023) al 2020 la deduzione integrale come risulta anche dalle varie bozze delle relazioni illustrative al DDL (da ultimo quella datata 31/10/2019) e **quindi ci rammarica riscontrare che la versione presentata alle camere abbia invece disposto una netta e non condivisibile retromarcia su questo fronte.**

Ritornando alla questione della tassazione degli utili, con maggiori vendite realizzate grazie ad un costo dei fattori produttivi più competitivi, si realizzano maggiori utili.

Gli imprenditori riuscirebbero così a piazzare maggiori volumi di vendita nei mercati internazionali e la bilancia commerciale e le casse dello Stato trarrebbero innegabili benefici.

La conferma del taglio dell'aliquota IRES riduce il tax rate nominale (utile ai fini del confronto internazionale) ma rappresenta una misura a prevalente vantaggio di poche grandi imprese. Come dimostrano i dati MEF (gennaio 2017 su base 2014) infatti oltre la metà dell'Ires (51,68%) è pagata dalle imprese di maggiori dimensioni (quelle con oltre 50 milioni di euro di volume d'affari) che sono solo lo 0,62% dei contribuenti IRES.

Le priorità dovrebbero essere riservate alle PMI.

- 2) **alleggerendo il carico burocratico**, partendo innanzitutto da una **stabilizzazione del quadro normativo**, dando alle imprese un **panorama normativo e fiscale stabili**, elementi indispensabili per pianificare la crescita.

Dal 2015 (D.Lgs semplificazioni n. 175/2014) ad oggi si contano oltre 50 nuovi adempimenti e novità ad elevato impatto operativo a cui vanno aggiunte l'introduzione pressoché generalizzata della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi con i nuovi

Registratori telematici; su questi temi, in allegato, oltre alla copiosa lista delle citate complicazioni troverete alcune proposte di concreta semplificazioni fra le quali ci preme sottolineare l'urgenza di intervenire subito:

- (i) **riducendo le scadenze dell'esterometro** (12 sono troppe, non servono);
- (ii) **semplificando la detrazione dell'Iva sulle fatture di fine anno** (con la soppressione dello spesometro 2017-2018 e l'arrivo della fatturazione elettronica sono venute meno le motivazioni che stavano alla base delle discusse complicazioni introdotte dall'articolo 3 del DL 50/2017);
- (iii) abrogando immediatamente – sul nascere - i primi 17 commi dell'articolo 17-bis del D.Lgs 241/97 introdotto dall'articolo 4 del DL 124/2019 (collegato alla manovra); trattasi delle **novità in materia di gestione delle ritenute negli appalti e subappalti (e altri contratti comunque denominati)**; trattasi di **17 commi di estrema complicazione** attraverso i quali il Governo vorrebbe riesumare nei fatti le disposizioni della vecchia Prodi, Visco e Bersani (articolo 35, comma 28, del DL 223/2006), riscritta e resa operativa con effetto da agosto 2012 dal Governo Monti (D.L. 16 e DL 83/2012) e rimasta attiva fino al 13/12/2014 quando è intervenuta l'abrogazione con il D.Lgs n.175/2014 (Governo Renzi). Abrogazione che aveva spazzato via una norma incredibile che era riuscita contemporaneamente, da una parte, ad avvallare il comportamento dei debitori intenzionati a sospendere i pagamenti e, dall'altra a rendere impossibile la vita a chi invece li voleva onorare. Si vorrebbe ora riesumare quella esperienza amplificata pure dallo spostamento in capo al committente dell'obbligo di versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti di appaltatore/subappaltatore, salva l'adozione (comma 12) della via di fuga che consentirà - ma non a tutti – di optare per il versamento diretto; le novità in analisi, come spiegato nella relazione al decreto, prendono le mosse dal fatto che in sede di controllo viene rilevato come *“in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a soggetti scarsamente patrimonializzati, gli stessi utilizzano come modalità per comprimere il prezzo offerto, la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato”* attraverso - *“talune volte”*- sodalizi in forma cooperativa o societaria *“strumentali alla evasione delle ritenute”*. Nessuno contesta che detta patologia (fonte anche di concorrenza sleale fra le imprese) sia grave e debba essere contrastata. **Lo devono fare, però, gli organi accertatori e**

lascia perplessi il fatto che il contrasto a detto fenomeno – che la relazione quantifica tutto sommato in soli 260 milioni di euro (la somma è salita da 71 a 145 a 260 nel susseguirsi delle varie bozze) – lo si voglia affrontare caricandolo sulle spalle di tutti gli operatori senza che poi vi sia nemmeno garanzia sull'efficacia delle nuove misure giacché – è bene notare – la norma non distingue circa il fatto che il committente sia “zelante” piuttosto che “furfante”;

3) intervenendo pesantemente su chi evade il Fisco, ma non prima di avere aperto seria riflessione (che manca completamente nei dibattiti) su chi oggi sia l'evasore dopo l'introduzione della fatturazione elettronica e degli scontrini telematici.

I principali concorrenti delle aziende sono le imprese che operano nel sommerso o comunque si muovono nel contesto di disegni fraudolenti in palese mala fede che vanno indubbiamente combattuti. Ma questo deve essere fatto senza criminalizzare l'intero tessuto produttivo compresi coloro che sono in effettiva difficoltà finanziaria spesso anche a causa dei propri crediti che non riescono a riscuotere. Non sono rare quindi le cronache di imprese raggiunte da cartelle e ganasce finite poi in fallimento a causa dei propri crediti (non riscossi appunto). Che fare allora? Continuare, anche in questi casi, a girare la testa dall'altra parte o provare a mettere nero su bianco nuove soluzioni? Infine, penale a parte, è ancora sempre inesorabilmente valido lo stereotipo, anche dopo la fattura elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, che l'imprenditore evade e altri invece paghino tutte le tasse? E c'è differenza fra corrispettivo telematico (immediatamente conosciuto dall'Agenzia delle entrate) incassato per contanti e corrispettivo incassato tramite carta di credito?

Soffermandoci ora su alcuni aspetti di contenuto specifico presenti nel DDL segnaliamo le seguenti osservazioni e proposte anche di carattere emendativo.

Plastic Tax

Siamo contrari in linea di principio a qualsiasi nuovo balzello (il sistema produttivo ne conta già troppi). Nel merito le aziende sono abituate a “trattare” materie prime che vivono degli sbalzi legati al prezzo del petrolio ma riteniamo il provvedimento come un ulteriore prelievo sulle imprese della filiera e un aggravio sui consumatori.

Una tassa del genere definita “etica per l’ambiente” senza oltretutto fornire una valida alternativa strutturata con un indirizzo preciso, è dichiaratamente una tassa. Nuovi processi industriali richiedono tempo e certezze normative.

Al momento, se confermata, questa misura rappresenta per le imprese dell’intera filiera un ulteriore balzello che aumenterà i costi finali, con gravi danni a tutto vantaggio dei competitors europei ed internazionali. Le imprese tra l’altro già pagano un contributo ambientale molto oneroso per il fine vita degli imballaggi plastici al CONAI/COREPLA.

La proposta è quella di abrogarla; in alternativa prevedere l’esenzione per le plastiche riciclate destinate alla produzione di imballaggi.

Proposta emendamento Plastic Tax – Art. 79 DDL Bilancio 2020

Articolo 79

Comma 1

Dopo le parole “UNI EN 13432” inserire il seguente capoverso:

“o che contengano almeno il 50% di plastica riciclata post-consumo, sia essa di provenienza rifiuto urbano che speciale. Al fine di beneficiare dell’esenzione, i MACSI che risultino compostabili, come sopra definiti, dovranno essere immessi al consumo con chiare indicazioni sulle modalità di conferimento, allo scopo di essere avviati al compostaggio e non erroneamente conferiti nei flussi della plastica destinata a riciclo in altre forme. Il comma 2 dell’art. 13-ter del D.M. 21.03.1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, come modificato dal D.M. 18.05.2010 n.113, viene eliminato”.

Motivazioni: l’emendamento mira a parificare nell’esenzione – e quindi dichiarandone il valore ambientale – le plastiche riciclate ai materiali compostabili ex UNI13432; l’ultima frase è stata inserita allo scopo di eliminare il limite max del 50% di contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie di liquidi alimentari, misura che non trova analogie in nessun altro Paese.

Comma 2

Si chiede l’eliminazione della frase “Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI”

Motivazioni: esistono molti casi di semilavorati che possono avere più utilizzi. Tassare il produttore del semilavorato (che spesso non sa e comunque non decide se il proprio semilavorato diventerà MACSI) significa uscire dall'ambito di applicazione della norma. In ogni caso è ben definito il soggetto passivo (il produttore di MACSI) che è colui che trasforma materia plastica (ed eventuali suoi semilavorati) in MACSI.

In subordine si chiede l'inserimento, alla fine della frase del seguente testo:

“immessi sul territorio nazionale.”

Motivazioni: l'emendamento è necessario al fine di equiparare i costi e le tasse per i MACSI immessi sul solo territorio nazionale.

Comma 5

Si chiede l'eliminazione del comma intero.

Motivazione: **La norma nella sua stesura attuale non agevola i riciclati, neanche quelli al 100%.**

In molti casi è impossibile avere prova che sui MACSI già utilizzati (es. recuperati dal circuito della raccolta differenziata urbana dei rifiuti) sia stata effettivamente pagata l'imposta da parte del produttore. Idem se i MACSI prodotti con altri MACSI vengono nuovamente riutilizzati per la produzione di un ulteriore MACSI (ottica di economia circolare di continuo riutilizzo della materia). Va considerato anche che nei primi mesi di entrata in vigore della norma sarebbe impossibile, per chi ricicla, sapere se il MACSI che sta utilizzando in un dato momento è stato effettivamente assoggettato all'imposta o è entrato nel mercato prima dell'entrata in vigore della stessa.

Inoltre, i prodotti in materia plastica molto raramente non contengono anche minime parti di additivi funzionali. Il comma parifica quindi prodotti realizzati – ad esempio – al 99,7% con plastica riciclata, con prodotti realizzati allo 0% con plastica riciclata e 100% con plastica vergine.

In subordine, con la medesima motivazione, si chiede di sostituire le parole *“sui quali sia stata già pagata l'imposta di cui”* con le parole *“qualificati come”* .

Comma 7

Dopo le parole *“di materia plastica”* inserire le parole

“non riciclata post-consumo (sia di provenienza rifiuto urbano che speciale)”

Motivazione: l'emendamento chiarisce l'esenzione della plastica riciclata dalla tassa.

**Infissi e schermature solari (ripristinare le detrazioni fiscali del 65%) e detrazioni per la
riqualificazione energetica (da rendere strutturali)**

Viene prevista la proroga per un anno delle detrazioni fiscali per l'efficienza energetica, con percentuali differenziate a seconda della tipologia di intervento prescelto, confermando la percentuale del 50% per infissi e schermature solari (il che lascia perplessi). Se il problema delle coperture non è superabile si prenda in considerazione l'ipotesi di ridurre del 5% il bonus facciate riposizionando le risorse per il ripristino almeno del 65% del bonus sugli infissi.

Con tutta evidenza non sono stati infatti adeguatamente valutati i risultati, attesi ma non per questo meno clamorosi, del Dossier recentemente elaborato dal Servizio Studi dei Dipartimenti Ambiente e Finanze della Camera dei Deputati in collaborazione con il Cresme.

Il dato che emerge non può essere aggirato: **un saldo positivo per il Paese di 23, 5 miliardi di euro nel decennio**. E poiché la principale problematica sollevata circa il mantenimento della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica del 65% per infissi e schermature (ora abbattuta come detto al 50%, cioè allo stesso livello degli interventi per le ristrutturazioni edilizie "semplici") è sempre stata quella relativa al supposto nocumento per il gettito erariale, si ritiene che sia una imperdibile occasione per riconsiderare la questione, **anche sotto il profilo del rilancio dei lavori e dei cantieri**.

Con l'abbattimento al 50% di sole due tipologie di intervento di riqualificazione energetica, ponendole alla stregua di quelle per le ristrutturazioni edilizie, si confondono le idee circa una misura il cui successo è attribuibile, nel tempo, anche alla chiarezza del dispositivo (se poi fossero malauguratamente confermati i tetti di spesa ammissibili per metro quadrato, si favorirebbero da un lato prodotti esteri di minore qualità e, dall'altro, il ritorno almeno parziale del nero).

Oltre a questo, si ingenera confusione nella valutazione della convenienza dell'intervento da parte del consumatore stante il diverso grado di complessità insito nelle due differenti procedure di richiesta della detrazione. Si dovrebbe, anzi, pensare di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di compensazione fiscale, dati i positivi risultati di cui sopra.

È di chiara evidenza, infine, la necessità di rendere finalmente strutturale questo tipo di detrazioni fiscali per consentire a cittadini ed imprese di pianificare gli interventi ed al Paese di raggiungere i suoi “obiettivi PNIEC”.

**Split payment (no proroghe oltre il prossimo 30/06/2020) e ritenuta di acconto su ecobonus
(abrogazione o, in subordine, almeno riduzione).**

Il meccanismo dello **split payment** comporta, oltre ad una complicazione procedurale, un incremento importante del credito IVA a carico delle imprese, il cui rimborso è talvolta problematico e comunque tale, nei tempi, da configurare un grave squilibrio finanziario delle imprese in genere, e di quelle del settore delle costruzioni in particolare.

Tale rilevante perdita – diciamo anche sottrazione – di liquidità colpisce in particolare le piccole e medie imprese. Poiché la ratio del provvedimento è quella di combattere l’evasione, riteniamo ora tale previsione – purtroppo prorogata – assolutamente ultronea rispetto all’accennata esigenza di contrastare l’evasione, stante il generale obbligo di fatturazione elettronica introdotto nel nostro Paese a partire dal 1° gennaio u.s.

Analoga riflessione va fatta in relazione al vigente obbligo della **ritenuta dell’8%**, sulle spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, introdotta inizialmente con aliquota del 4% (Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 25) e poi innalzata dalla Legge di Stabilità 2015, n. 190/2014, art. 1, commi 47, 48 e 657.

In forza di tale normativa, nel momento in cui vengono accreditate le somme nelle banche o alle Poste italiane S.p.A. viene trattenuto un ammontare pari all’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa.

Anche in questo caso l’introduzione vincolante ed erga omnes della fatturazione elettronica fa venire meno una delle principali motivazioni della ritenuta, rimanendo solo quella di anticipo di cassa a favore dello Stato sui futuri ricavi (se ce ne saranno!) delle imprese.

In definitiva, il permanere di meccanismi quali lo split payment e la ritenuta d’acconto dell’8% in presenza della fatturazione elettronica configurerebbe la mera ed unica volontà da parte dello Stato di incamerare anticipazioni sulle legittime e costituzionalmente protette attività aziendali, disinteressandosi di ogni altra conseguenza, essendo venuta, appunto, meno la ragione principale alla base delle misure in parola.

Decreto Crescita (positività e critiche sconto in fattura bonus fiscali)

Crediamo che la legge n. 58/2019, di conversione del cosiddetto Decreto “Crescita” possa contribuire ad un’auspicabile ripresa del Paese e della sua vicenda economica

Di particolare interesse risultano, tra le altre, il superammortamento, lo sprone alle attività di internazionalizzazione, le modifiche alla nuova Sabatini come abbiamo già segnalato.

Importantissima, poi, l’estensione alle zone 2 e 3 di rischio sismico dell’agevolazione cosiddetta “Sismabonus”.

Tuttavia, esprimiamo estrema perplessità sulla previsione dello **sconto in fattura di cui all’articolo 10**. Riteniamo che vi sia stata una quantomeno inadeguata Analisi di impatto della Regolamentazione.

Lo sconto in fattura del 50% con la possibilità - ma solo dopo i rilievi dell’Antitrust - della ulteriore cessione del credito, per poter essere efficace almeno in parte dovrebbe arrivare sino agli Istituti di Credito, cosa invece espressamente inibita, e magari essere limitata nell’applicazione a cantieri di una certa entità. Potrebbe poi essere ipotizzata una linea di credito ad hoc con particolari tassi di interesse per le imprese.

La suddetta analisi d’impatto avrebbe indotto a riflettere circa gli effetti di questa misura che rischia di: a) penalizzare le piccole imprese che effettuano lavori diretti e, quindi in prospettiva, i cittadini, nelle migliaia di piccoli interventi che caratterizzano questo mercato; b) rilanciare il mercato nero.

Auspichiamo un ripensamento da parte del Governo in sede di Legge di Bilancio o con una modifica ad hoc della norma.

Incentivi alla pubblicità stradale

La **pubblicità in esterna** ha una caratteristica del tutto peculiare, rispetto ad altre tipologie di pubblicità che di norma vengono utilizzate dalle imprese. Tale caratteristica è l’immediato versamento di una grossa parte percentuale rispetto “all’investito”, di canoni e tasse ai Comuni ed ai proprietari delle strade nelle quali viene installata la pubblicità esterna (in aggiunta alle tradizionali Imposte dirette come Ires, Irap, Irpef) portando allo Stato *in senso lato*, notevoli risorse, non

paragonabili ad alcun altro sistema pubblicitario ed addirittura superiori ai prodotti di forte impatto sociale come ad esempio tabacchi ed alcolici.

Contrariamente al comparto della **pubblicità esterna**, altri settori pubblicitari (Radio-Tv-Giornali) sono stati destinatari di rilevanti incentivi (credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative - **Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50**, recante *disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*, poi **convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96**), che hanno disallineato il mercato pubblicitario.

Confidiamo che a tale disparità potrà essere posto rimedio nell'ambito della prossima Legge di Bilancio, estendendo le agevolazioni anche al suddetto settore della pubblicità esterna - che, tra le altre cose, è quello più vicino alle piccole imprese ed al territorio.

Teleriscaldamento a biomassa legnosa

Al fine di riconoscere l'Iva agevolata al 5% per i clienti allacciati alle **reti di teleriscaldamento biomassa** - rispondendo così alle indicazioni previste all'art. 10 comma 17 del Dlgs. 102/2014 di promuovere il teleriscaldamento e rendere maggiormente competitivo il servizio - proponiamo la modifica della Tabella A del D.P.R. 633/72.

Nello specifico, nella Parte II-bis del D.P.R. bisognerebbe inserire il seguente punto: *1-quater) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa*. Inoltre, al n.122 della Tabella A -Parte III del D.P.R. 633/72, bisognerebbe sostituire la dizione "*alle forniture*" da altre fonti con la dizione: "*alla quota di fornitura*" da altre fonti.

Ricordiamo che il teleriscaldamento rappresenta un intervento strutturale di primario interesse generale per il territorio per pianificare il rilancio delle zone rurali e montane, oltre che per creare i presupposti per riattivare la gestione forestale e attirare nuovi investimenti legati alle infrastrutture digitali (banda larga).

Il gettito richiesto sarebbe di 6 milioni di Euro/annuo a fronte di un risparmio in termini di emissioni di circa 550.000 t/annuo di CO2.

In alternativa alle modifiche su riportate e per la medesima motivazione, proponiamo l'inserimento, sempre nella Tabella A - Parte III del D.P.R. 633/72, del seguente punto: 122-bis) *fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa.*

Proposte per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo

Attualmente, l'incidenza media del "cuneo" supera il 50% del costo complessivo sostenuto dall'azienda e dal lavoratore rispetto all'importo netto ricevuto da quest'ultimo.

Per un operaio dell'industria metalmeccanica che prende una retribuzione lorda annua di euro 23.290, il cuneo fiscale e contributivo è del 52,9%: le ritenute a carico del lavoratore e gli oneri a carico del datore di lavoro ammontano a 26.155 euro, più di quanto porta a casa il lavoratore stesso.

L'intervento proposto potrebbe portare benefici sia al lavoratore che al datore di lavoro:

Primo intervento:

detassare la 13ma mensilità ed erogare una somma a tale titolo per un costo pari al netto percepito dal dipendente, senza oneri per il datore di lavoro.

Si può ottenere facilmente tale soluzione stabilendo, con l'inserimento di una specifica norma al 2° comma dell'art. 51 del TUIR (Testo Unico sull'Imposta sui Redditi), che la tredicesima mensilità detta anche gratifica natalizia di cui al D.P.R. 1070/1960 non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente.

Secondo intervento:

Al fine di favorire il mantenimento del rapporto di lavoro dei lavoratori c.d. "anziani" si potrebbe modulare l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro per ridurre progressivamente il relativo onere con l'aumento dell'età dei lavoratori.

Un esempio potrebbe essere il seguente:

- Al compimento dei 51 anni e fino ai 55 anni di età: riduzione dell'aliquota del 25% (nel caso del CCNL industria metalmeccanica con azienda da 16 a 50 dipendenti l'aliquota contributiva dovuta per la categoria degli "operai" passerebbe dal 31,28% al 23,46%);

- Dai 56 ai 62 anni di età: riduzione dell'aliquota del 50% (con aliquota del 15,64%);
- Dai 63 in poi applicazione dell'aliquota contributiva con riduzione del 75% (con aliquota del 7,82%).

Effetti:

Dal primo intervento il lavoratore dipendente porterebbe a casa circa 900 euro in più all'anno e l'azienda risparmierebbe circa 1.100 euro per dipendente;

Il secondo intervento favorirebbe il mantenimento del rapporto di lavoro per i lavoratori over 50, il cui costo è normalmente più elevato rispetto ai lavoratori giovani.

Local tax prevista (art.97 della Legge di Bilancio e con proposte di Emendamenti)
--

L'art.97 della Legge di Bilancio prevede l'istituzione a partire dal 2021 di una nuova imposizione denominata local tax che, come indica al primo comma, prevede l'unificazione della Cosap, dell'ICP, del Cimp e della Tosap.

Tale Local tax regola in sostanza fattispecie tributarie diverse che non sono in realtà unificabili poiché i loro presupposti sono solo in parte coincidenti. Infatti la Pubblicità Esterna non necessariamente occupa suolo pubblico ma può essere ubicata su suolo privato e quindi ha un presupposto differente ossia la diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La Local tax prevede inoltre che i comuni debbano operare a parità di gettito ossia il ricavato di tale tributo deve essere eguale alla somma dei tributi che accorpa. La distribuzione del carico fiscale viene decisa dai comuni, dalle città metropolitane e dalle province in modo autonomo e a seconda del carico fiscale gravante su ogni fattispecie oggetto di imposizione.

Tale local tax a rigore non è più una tassa o una imposta, ma diviene un canone che non ha tariffe massime, ma solamente tariffe standard e questo fatto non può che generare incertezze per chi opera su una pluralità di settori, inoltre la tariffa standard è unica per tutte le fattispecie, ma essendo le stesse differenti non si comprende quale sia il criterio unificante.

La tariffa standard inoltre non esiste nel nostro ordinamento per i tributi, anche se essi sono locali, ma viene prevista solamente per i servizi o per i trasferimenti agli enti locali.

Dobbiamo inoltre rilevare che l'inserimento di questo nuovo canone nella legge di bilancio non appare conforme ai criteri definiti dall'art. 1 della legge 163 del 2016, modificatrice della Legge 196 del 31.12.2009 ed in particolare la previsione dell' art.21 comma 1 quinquies che stabilisce il contenuto della legge di bilancio in quanto tale previsione non incide, sulla base di quanto affermato sia dal suo testo sia dalle tabelle allegate al bilancio, sui saldi delle entrate e delle spese e ha di conseguenza una natura ordinamentale.

Tale previsione che di fatto determina, soprattutto se si considerano i precedenti articoli inerenti la riscossione e l'unificazione dell'IMU e della TASI, una complessiva riforma del sistema della fiscalità locale e dei suoi tributi, avrebbe una più coerente logica nella redazione di un disegno di legge di iniziativa governativa invece che in una norma della legge di bilancio.

Rileviamo che è, sulla base di queste previsioni, difficile se non impossibile determinare l'incidenza di questo canone sull'intero comparto infatti non avendo un sistema tariffario unitario, come era invece quello previsto sia dall' imposta comunale sulla pubblicità sia dal canone sostitutivo della imposta sulla pubblicità.

Osserviamo a tale riguardo che lo stesso canone sulla pubblicità era stato definito dalla Corte Costituzionale nella propria sentenza n. 141 del 2009 un tributo e non un canone, come invece sarebbe quello attualmente previsto dall'art.97.

L'ipotesi di local tax mescola situazioni normativamente differenti ossia il canone occupazione suolo pubblico che ha natura patrimoniale con fattispecie quali l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità e la tassa occupazione suolo pubblico che hanno invece natura tributaria e sono imposte a tutti gli effetti.

La Local tax nella sostanza sopprime sia il D.l.vo 446 del 1997 artt.62 e 63 e il D.l.vo 507 del 1993 capo I e capo II, come viene espressamente indicato nel comma 32 del predetto art.97.

Veniamo ora ad esaminare nel dettaglio le previsioni contenute nell'art.97 in modo da poter valutare i principali interventi che debbono essere posti in essere per rendere praticabile questa previsione normativa a tale riguardo vi riassumo i principali punti critici:

- 1) La previsione di una tariffa standard, che lo ribadiamo non esiste per i tributi nel nostro ordinamento, di fatto determina una possibilità di disparità di trattamento nel caso di ambiti simili, senza che vi sia la certezza sui criteri di applicazione da parte delle amministrazioni locali e ciò causa gravi danni alle imprese che operano su tutto il territorio nazionale. E' necessario, quantomeno per la diffusione di comunicazioni pubblicitarie, stabilire una tariffa massima poiché solo in questo modo è possibile prevedere i costi derivanti da questa imposizione;
- 2) La tariffa non può essere la stessa se si occupa uno spazio privato o concesso da terzi (ad esempio aeroporti, stadi, palazzetti dello sport, stazioni e metropolitane) o se si tratta di veicoli del pubblico trasporto o veicoli privati è necessario per queste fattispecie prevedere almeno il dimezzamento della tariffa o comunque uno specifico trattamento di riduzione in quanto non ci sarebbe alcuna omogeneità nel trattamento delle varie fattispecie;
- 3) La norma omette qualsiasi maggiorazione attualmente applicata per medi, grandi formati, per categorie di territorio o per luminosità, sembra che questi criteri siano devoluti ai comuni, ma non è chiaro se ciò è vero in quanto questi elementi non sono richiamati nelle norme che prevedono il regolamento e quali incidenze avranno in futuro sui canoni. La mancanza di criteri genera per gli enti locali e per gli utenti una notevole incertezza e potrebbe avere ampie ripercussioni negative sui conti economici delle imprese;
- 4) Comprendere in un unico canone fattispecie diverse che hanno tariffe differenti e non omogenee genera dei seri problemi operativi e determina una eccessiva pressione fiscale sulle singole imprese;
- 5) Il mercato della pubblicità esterna è ancora oggi in flessione e comunque non ha minimamente recuperato gli investimenti in pubblicità nel periodo antecedente la crisi del 2008. Questa nuova ipotesi di tassazione potrebbe definitivamente metterlo in crisi, determinando la chiusura delle imprese e una progressiva perdita di migliaia di posti di lavoro sia delle imprese che dell'indotto senza possibilità di reimpiego dei dipendenti che verrebbero licenziati;

- 6) La mancanza di un criterio vincolante rende impossibile una valutazione dell'impatto economico del canone unico e quindi impedisce una valutazione del sistema che la nuova normativa introduce.

La soluzione ideale sarebbe per noi che questa norma venisse espunta dalla legge di bilancio, trasformata in un disegno di legge d'iniziativa governativa avviando un percorso per la sua rielaborazione.

Ritenendo purtroppo questa ipotesi difficilmente perseguibile, abbiamo predisposto alcuni emendamenti che consentono di limitarne gli effetti, salvo poi approfondire il tema nel corso dell'anno 2020.

Emendamenti all'art.97 della Legge di Bilancio

Al comma 2 inserire le seguenti parole: dopo le parole “tariffe” aggiungere le seguenti parole “ad eccezione della diffusione di messaggi pubblicitari ove si applicano le tariffe di cui al comma 11 come massime”.

Al comma 3 dopo le parole “decreto legislativo 30 aprile 1992 n.295 aggiungere le seguenti parole: “Il canone è sempre a favore dell’ente che per competenza ha l’onere del rilascio dell’autorizzazione”.

Al comma 4 lett. b) dopo le parole “a uso privato” aggiungere le seguenti parole: “per gli impianti ubicati su suolo privato e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto della metà in quanto non occupano suolo pubblico.”

Al comma 6 lett. d) dopo le parole “pubbliche affissioni” aggiungere le parole: “qualora i comuni non si avvalgano della facoltà prevista dal successivo comma 21 di non prevedere un servizio pubbliche affissioni”

Il comma 11 si sostituisce come segue: “La tariffa annua, modificabile ai sensi del comma 2, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4 lett. a) nel caso in cui l’occupazione si protrae per l’intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

La tariffa massima in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4 lett. b) nel caso in cui la diffusione dei messaggi pubblicitari per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni

Tariffa massima

Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

Si precisa che in caso di nuove installazioni o di rimozioni degli impianti pubblicitari avvenute nel corso dell'anno si applicherà una tariffa mensile pari a un dodicesimo della tariffa massima sopraindicata.

Si precisa inoltre che la predetta tariffa si applica anche in caso di impianti di grande formato e di impianti luminosi o digitali.

Il comma 12 si sostituisce come segue: “12. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 2, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4 lett.a) nel caso in cui l’occupazione si protrae per un periodo inferiore all’anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 0,60

La tariffa massima in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4 lett. b) nel caso in cui la diffusione dei messaggi pubblicitari si svolge per un periodo compreso tra un giorno e un mese è la seguente:

Classificazione dei Comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti

euro 2

Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

euro 1,30

Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

euro 1,20

Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 0,60

Stato delle semplificazioni fiscali: oltre 50 nuovi adempimenti dal 2015 ad oggi

I commercialisti lo scorso settembre hanno scioperato. Hanno avuto ragione. La misura è colma anche per gli imprenditori e i collaboratori interni alle aziende. Quella degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) è stata solo l'ultima delle vicende che si sono tramutate in complicazioni, troppo spesso in spregio ai principi dello Statuto del Contribuente.

Dal 2015 (D.Lgs semplificazioni n.175/2014) ad oggi si contano “+ **53**” **adempimenti** (calcolo in difetto) e **novità ad elevato impatto operativo**; di questi **20** (ISA compresi) sono quelli che si sono aggiunti **nel 2019** in un anno già particolarmente impegnativo per via (ulteriori adempimenti massivi) dell'introduzione generalizzata della fatturazione elettronica e (ancorché parziale) dei corrispettivi telematici.

Dopo dieci anni di cambiamenti schizofrenici e complicazioni cresciute in modo esattamente proporzionale alle semplificazioni annunciate, ancora nessun cambiamento di rotta (era del 2010, infatti, la prima versione incomprensibile dello spesometro e delle altre comunicazioni annesse, più

volte cambiate, fino ad arrivare alla più razionale – ma non meno problematica – comunicazione dati fatture 2017-2018). I propositi con il PDL 1074/2018 (Ruocco-Gusmeroli), le cui misure più significative sono confluite nel DL n.34/2019, erano tanto buoni (raccolgevano le doglianze espresse dalla gran parte delle associazioni datoriali e professionali) quanto lusinghieri. Non stupisce pertanto (Confimi lo aveva pronosticato in audizione ad ottobre 2018) che le comunicazioni LiPe (che il PDL si prefiggeva di eliminare sine die grazie alla fatturazione elettronica) siano ancora tutte e 4 al loro posto (4,8 milioni di partite Iva non in forfetaria per 4 adempimenti fanno **quasi 20 milioni di adempimenti** che prima del 2017 non c'erano) salva l'innovata facoltà di assorbire quella del 4° trimestre (meno 5 milioni circa) con la presentazione anticipata (a febbraio invece di aprile) della dichiarazione annuale dal 2020 (quest'ultima una sembra una semplificazione, comunque vedremo). Anno, il 2020, a partire dal quale il fisco si prefigge anche di darci le precompilate delle Li.Pe, della dichiarazione Iva e l'eliminazione dell'obbligo dei registri a patto, però, che il contribuente abbia cura di confermarne la correttezza. Insomma siccome la fattura elettronica è partita a tutti i costi ma molte sono ancora le cose incoerenti, il compito passerà agli operatori che probabilmente dovranno passare giornate a integrare i dati e/o a ricostruire gli errori che il fisco inequivocabilmente commetterà. Sono troppe, infatti, le variabili che la FE non intercetta ed il grosso della trasmissione telematica dei corrispettivi (attraverso i nuovi RT) decorrerà solo dal 1/1/2019. **Ben venga, quindi, lo slittamento** al 1/7/2020 della messa a disposizione sperimentale delle LI.Pe e dei registri nonché al 2022 (operazioni 2021) delle bozze delle dichiarazioni annuali Iva (art. 16 del D.L. 124/2019).

I nuovi adempimenti dal d.lgs n. 175/2014 (semplificazioni) ... ad oggi		
Anno	Adempimenti aggiunti	I numeri
Dal 2015 + 16 adempimenti	Certificazione unica + 730 precompilate + altre 11 comunicazioni per oneri ai fini precompilate	70 milioni le CU inviate dai sostituti (in passato c'era un solo 770 per sostituto) a cui si aggiungono milioni di dati trasmessi per gli oneri fino ad arrivare ad 1 miliardo di dati trattati dall'AdE con l'ultima campagna precompilati 2019; 18 milioni circa le precompilate AdE (730 e Redditi) di cui 3,3 milioni di 730 inviati in autonomia nel 2019 e di cui 609 mila senza modifiche
	Estensione del reverse charge nel settore immobiliare e dintorni (lettera a-ter) che si aggiunge alla complessa casistica nei subappalti già in vigore dal 2008 (lettera a)	Il dettato normativo è stato definito dalla stessa AdE "atecnico" (CM 14/E/2015). Oltre 30 le circolari e risoluzioni emanate dal 2008
	Introduzione obbligo generalizzato FE verso la PA	Da marzo 2015 esteso alle fatture verso qualsiasi PA (tanto centrale quanto periferica)
	Introduzione split payment per le operazioni verso la PA	Inizialmente solo verso alcuni enti pubblici. Da luglio 2017 estesa alle forniture (imprese di qualunque settore) verso circa 25.000 enti o società a partecipazione o controllo pubblico più quotate FtsMib
Dal 2017 + 8 nuovi	Introduzione 4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva (Li.pe) + 4 spesometri trimestrali (o 2 semestrali)	Circa 20 milioni di Li.Pe. all'anno (+ altrettanti spesometri trimestrali nel 2017 e 2018) a fronte di circa 4,8 milioni di soggetti che comunque presentano la dichiarazione annuale Iva

adempimenti + aumento complicazioni massive su altri 5	Anticipazione scadenza dichiarazione Iva da settembre a febbraio (attualmente aprile)	complessiva
	Riduzione da € 15.000 a € 5.000 soglia compensazioni senza visto	
	Eliminazione, da marzo 2017, delle dichiarazioni d'intento a tempo	Aumento numero dichiarazioni d'intento rilasciate dagli esportatori abituali (ciò nonostante l'uso del plafond è aumentato da € 137.560 milioni del 2016 a € 142.721 milioni del 2017)
	Estensione, da luglio 2017, del regime dello <i>split payment</i> alle operazioni verso le partecipate pubbliche e quotate FtsMIB	Nel primo anno di estensione le split list sono state cambiate 7 volte in pochi mesi
	Introduzione del regime semplificato improntato alla cassa	Mancano ancora dati ufficiali ma l'opinione diffusa è che il 99% degli interessati abbia optato per la via di fuga dell'art. 18 co.5 (registrato = presunzione incassato/pagato)
Dal 2018 + 2 nuovi adempimenti + 2 novità di rilevante impatto	Efficacia applicativa delle limitazioni in materia di detrazione per le fatture acquisto dell'anno precedente (modifiche D.L. 50/2017)	Strazio operativo di portata generalizzata amplificato da alcune tesi restrittive che avevano esteso il problema anche alle fatture in corso d'anno
	Da luglio 2018 avvio obbligo FE carburanti (escluso alla pompa) e subappalti filiera appalti pubblici	Applicazione settoriale ma che ha avuto impatto generalizzato sul pagamento e documentazione acquisto carburante
	Novità GDPR	Potenzialmente tutti gli operatori
Dal 2019 + 20 nuovi adempimenti /scadenze + FE e corrispettivi telematici giornalieri con nuovi RT	Fattura elettronica generalizzata	3-4 miliardi, le FE stimate (tolti i forfaitari sono circa 5 milioni le p.Iva coinvolte)
	Imposta di bollo e DM 17/6/2014	4 versamenti trimestrali
	Esterometro	12 adempimenti
	Da luglio 2019 trasmissione telematica corrispettivi per soggetti over VA € 400.000 (dal 2020 l'adempimento diverrà generalizzato)	Flusso stimato dal 2020 per 30-35 miliardi di "scontrini" (documenti commerciali)
	Sostituzione SS e Parametri con i nuovi 175 ISA in vigore dal reddito 2018	7 gli aggiornamenti sw dal 10/06/2019 (data primo rilascio) al 31/08/2019; 4 Decreti Ministeriali (di cui l'ultimo il 9/8/2018); 5 Provvedimenti attuativi AdE+ 1 circolare AdE del 2/8/2019
	Riforma crisi d'impresa e modifica parametri organo di controllo	Circa 80.000 Srl chiamate alla nomina organo di controllo
	Nuovi obblighi trasparenza contributi / sovvenzioni pubbliche da inserire in nota integrativa al bilancio o (per chi non obbligato) nel sito internet	Qualunque impresa o associazione che abbia ricevuto contributi per più di € 10.000 pena l'obbligo di restituzione
Indicazione degli aiuti fiscali automatici nel quadro RS di Reddito e IS Irap ai fini aggiornamento RNA	Tutti gli interessati dai benefici in questione	
Dal 2020	Il fisco metterà a disposizione le precompilate Li.Pe., DAI e F24	Teoricamente tutti i soggetti Iva (diversi dai forfaitari) ma chi le vorrà utilizzare le dovrà integrare/modificare a propria cura. Dubbi sull'efficacia per le semplificazioni.

**TOTALE = “+ 53” + Fattura Elettronica e Registratori Telematici
(calcolo non esaustivo)**

Proposte emendative in materia di semplificazione

Novità gestione ritenute appalti e subappalti (richiesta abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del D.L. 124/2019)

Testo proposta

I commi da 1 a 2 dell'articolo 4 del D.L. n. 124/2019 sono abrogati.

Motivazioni

Con l'articolo 4 del collegato il legislatore ha introdotto nel D.Lgs n. 241/97 il nuovo articolo 17-bis i cui primi 17 commi sono **pura complicazione** e vanno abrogati. Dette disposizioni portano infatti alla ribalta le disposizioni della vecchia Prodi, Visco e Bersani (articolo 35, comma 28, del DL 223/2006), riscritta e resa operativa con effetto da agosto 2012 dal Governo Monti (D.L. 16 e DL 83/2012) e rimasta attiva fino al 13/12/2014 quando è intervenuta l'abrogazione con il D.Lgs n.175/2014 (Governo Renzi). Abrogazione che aveva spazzato via una norma incredibile che era riuscita contemporaneamente, da una parte, ad avvallare il comportamento dei debitori intenzionati a sospendere i pagamenti e, dall'altra, a rendere impossibile la vita a chi, invece, li voleva onorare. Quella esperienza ora la si vorrebbe riesumare amplificata pure dallo spostamento in capo al committente dell'obbligo di versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti di appaltatore/subappaltatore, salva l'adozione (comma 12) della via di fuga che consentirà - ma non a tutti - di optare per il versamento diretto.

Le novità in analisi, come spiegato nella relazione, prendono le mosse dal fatto che in sede di controllo viene rilevato come *“in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a soggetti scarsamente patrimonializzati, gli stessi utilizzano come modalità per comprimere il prezzo offerto, la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato”* attraverso - *“talune volte”*- sodalizi in forma cooperativa o societaria *“strumentali alla evasione delle ritenute”*. Nessuno contesta che detta patologia (fonte anche di concorrenza sleale fra le imprese) sia grave e debba essere contrastata. **Lo devono fare, però, gli organi accertatori** e lascia perplessi il fatto che il contrasto a detto fenomeno - che la relazione quantifica tutto sommato in soli 260 milioni di euro (la somma è salita da 71 a 145 a 260 nel susseguirsi delle varie bozze) - lo si voglia affrontare caricandolo sulle spalle di tutti gli operatori senza che poi vi sia nemmeno garanzia sull'efficacia delle nuove misure giacché - è bene notare - la norma non distingue circa il fatto che il committente sia *“zelante”* piuttosto che *“furfante”*.

Trasparenza contributi in nota integrativa al bilancio

Con il D.L. 34/2019 (art. 35) sono state introdotte modifiche alla disciplina di cui all'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 124/2017 (obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche). Il **comma 125-bis** della norma citata così dispone:

“I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis de decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.”

L'ultimo periodo del citato comma 125-bis, dal punto di vista letterale, escluderebbe la possibilità per le società con i requisiti del bilancio abbreviato (e conseguentemente riteniamo anche delle microimprese) di indicare le informazioni in oggetto nella nota integrativa e istanza XBRL che al riguardo - in entrambi i casi - già prevede sezioni ad hoc.

Da una interpretazione letterale ne consegue pertanto **l'inopportuno quanto paradossale** obbligo (anche per le società minori) di pubblicazione dette informazioni sui siti internet anziché con il deposito del bilancio (istanza XBRL). **Si chiede di risolvere la citata anomalia**, fermo restando che l'opinione di Confimi Industria è che la gestione della trasparenza in oggetto dovrebbe avvenire esclusivamente a cura delle “amministrazioni” eroganti sul RNA o equipollenti, senza coinvolgere le imprese riceventi in ulteriori adempimenti.

Il **comma 125-ter** dispone inoltre che: “

“A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile”.

Come evidenziato nella stampa specializzata (cfr G. Gavelli, Trasparenza sugli aiuti di Stato, non c'è moratoria per le sanzioni” su Il sole 24 ore del 29/8/2019) tale disposizione, secondo il MISE, andrebbe sorprendentemente interpretata non tanto nel senso di un periodo di transizione privo di sanzioni e coincidente per i bilanci 2018 (depositati nel 2019), quanto come mero “slittamento” temporale che non determina alcuna esimente sanzionatoria per i suddetti bilanci interessati dal primo anno applicativo delle novità in analisi.

Si tratta di una **interpretazione penalizzante che è opportuno correggere** per evitare che le imprese inadempienti si trovino inopinatamente a dover restituire contributi regolarmente percepiti a fronte di una novità peraltro tuttora foriera di numerosi dubbi applicativi (mancano ancora chiarimenti interpretativi ufficiali che spieghino con sufficiente precisione quali sono le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti coinvolte).

Semplificazione esercizio detrazione Iva

Eliminare l'eccezione prevista nell'articolo 1 del DPR n.100/98 (come modificato dal DL 119/2018) per le fatture arrivate entro il giorno 15 gennaio dell'anno successivo.

Testo proposta

Nell'articolo 16 del D.L. 124/2019 (Semplificazioni fiscali) introdurre quanto segue:

“All'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 come modificato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 sono abrogate le parole *“fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*”.

Motivazioni

La modifica ha l'obiettivo di semplificare e uniformare per l'intero anno solare la gestione dell'esercizio del diritto alla detrazione eliminando l'eccezione che non consente di detrarre, già

nell'anno di esigibilità dell'imposta, le fatture ricevute entro il termine del giorno 15 del mese di gennaio dell'anno successivo.

Come spiegato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 17/1/2018, la detrazione Iva, secondo i canoni comunitari, è esercitabile alla duplice condizione che: (i) l'imposta sia esigibile ossia relativa ad operazioni effettuate (art.167 Direttiva 2006/112/CE); (ii) che le stesse risultino documentate dal possesso di una regolare fattura (art. 178 Direttiva, cit).

In merito al secondo requisito (possesso della fattura) durante il 2018 si è assistito, in dottrina, a due differenti correnti di pensiero: la prima che riconosceva la decorrenza del *dies a quo* fin dal mese di esigibilità esclusivamente a condizione che il possesso della fattura si fosse perfezionato entro l'ultimo giorno del mese medesimo; la seconda, ispirata a quanto già previsto dal D.P.R. n. 100/98, secondo la quale era invece sufficiente che il possesso si perfezionasse entro i termini della liquidazione Iva di riferimento.

Le modifiche introdotte dal legislatore con il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 hanno risolto i dubbi in questione meglio specificando la formulazione del D.P.R. n. 100/98 propendendo sostanzialmente per la seconda tesi ossia per la possibilità, entro i termini della liquidazione Iva, di esercitare il diritto alla *“detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione”*. La norma tuttavia contiene un'eccezione *“per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*.

Sul fatto che la detrazione immediata nel mese di esigibilità sia praticabile nei termini delineati dal D.P.R. n.100/98 è sopraggiunto lo scorso 13/11/2018 anche il parere della Commissione Europea (TAXUD C3 D(2018)6177124) in risposta - e a conclusione - della denuncia presentata a maggio 2017 dall'Associazione Nazionale Commercialisti e da Confimi Industria in merito alle presunte violazioni ai principi comunitari (neutralità, proporzionalità, equivalenza ed effettività) delle novità introdotte negli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/72 dall'articolo 2 del D.L. n. 50/2017.

La citata eccezione (essenzialmente per le fatture di fine anno recapitate i primi giorni dell'anno successivo o comunque per quelle relative ad operazioni del mese di dicembre emesse e recapitate entro il successivo 15 gennaio) crea inutili complicazioni non più giustificabili a seguito dell'abrogazione, per l'effetto dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, della

comunicazione dei dati fatture (c.d. spesometro) di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (art. 1, comma 916, della L. 205/2017). Ancorché limitatamente alla suddetta eccezione la norma italiana si presta altresì ai seguenti rischi:

- a) violazione del principio di equivalenza giacché il principio della detrazione immediata (alla duplice condizione retro indicata) non funziona uniformemente nel corso dell'anno;
- b) violazione del principio di neutralità dell'Iva giacché una fattura elettronica trasmessa a fine anno (ad esempio il 31 dicembre) potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio solo nell'anno successivo (ad esempio il 1° gennaio).

La modifica si prefigge quindi di eliminare difformità di trattamento non più giustificabili a seguito dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica. Per i motivi suddetti la norma non richiede coperture giacché le misure introdotte in materia di detrazione dall'articolo 2 del D.L. 50/2017 erano legate alle esigenze di avvicinare la trasmissione dei flussi DTE (dati delle fatture emesse dai fornitori) a quelli del DTR (dati delle medesime fatture trasmesse però dal cessionario/committente ricevute), relative al c.d. spesometro oggi superato.

Allegato: risposta della Commissione Europea



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale
Affari giuridici - Imposizione indiretta

Bruxelles,
TAXUD C3 D(2018) 6177124
OGI/cs - DE/17/CHAP1649/closure

Funzionario responsabile: Octavien Ginalski
Tel.: +32-2-292.10.82

Egregio Signor Marco Cuchel (ANC)
Egregio Signor Paolo Agnelli (Confimi
Industria)
segreteria@ancnazionale.it
fiscale@confimi.it

Egregi Signori,

Vi scrivo in riferimento alla Vostra risposta del 19 settembre 2018 nel quadro della denuncia CHAP (2017) 1649 riguardante il termine per l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA.

Mi sembra di capire che non Vi opponete all'archiviazione della denuncia iniziale. Inoltre, ho preso nota della Vostra richiesta complementare di esaminare la compatibilità del DPR n. 100/98 con il diritto dell'Unione, tenuto conto dell'incertezza degli operatori economici per quanto riguarda la corretta interpretazione di tale disposizione. A questo proposito, desidero richiamare la Vostra attenzione sulla recente modifica del DPR 100/98 dal Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante *disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*¹. Se, nonostante tale modifica, doveste ancora nutrire dubbi riguardo alla compatibilità del DPR n. 100/98 con il diritto dell'UE, Vi invito a presentare le Vostre rimostranze presentando una nuova denuncia, utilizzando il modulo di denuncia previsto a tal fine.

Alla luce di quanto precede, confermo l'archiviazione della Vostra denuncia.

Colgo l'occasione per inviarVi i miei distinti saluti.

Patrice Pillet
Capo unità
- Firma elettronica -

¹ Articolo 14. Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA. 1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.».

Semplificazione periodicità esterometro

Dodici scadenze sono troppo e non servono. Pochi, nel corso del 2019, sono riusciti a rispettare le scadenze e pertanto è necessario rimettere nei termini, entro il 28/2/2020, gli adempimenti relativi al 2019.

Lasciare scadenza mensile ma prevedere (per chi non interessato alle precompilate) termine ultimo entro scadenza Li.Pe dal 2020.

Testo della proposta

Nell'articolo 16 del D.L. 124/2019 (Semplificazioni fiscali) introdurre quanto segue:

“All’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs n. 127/2015 dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente: Per il 2019 la trasmissione può essere effettuata al più tardi entro il 28 febbraio 2020. A partire dal 2020 la trasmissione può essere effettuata al più tardi entro gli stessi termini trimestrali di cui all’art. 21-bis del D.L. 78/2010”.

Motivazioni

L’emendamento **non richiede coperture erariali** trattandosi di misure procedurali volte a semplificare gli adempimenti in materia di fatturazione elettronica e comunicazioni annesse.

Esterometro

Lo spesometro generalizzato (quello semestrale) di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010 è stato eliminato per le operazioni effettuate dal 2019 (art. 1, comma 916, L. 205/2017) ma la versione mensile (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015) ancorché circoscritta alle fatture (analogiche) emesse e ricevute verso e da soggetti non stabiliti (esterometro) appesantisce eccessivamente l’operatività degli operatori. Dodici comunicazioni (a cui peraltro vanno aggiunte le 4 nuove scadenze per il versamento del bollo delle e-fatture introdotte dal DM 28/12/2018) sono troppe e la scadenza è ingestibile. La questione è tutt’altro che banale tanto nelle aziende quanto - ancora peggio - negli studi professionali (tenuta contabilità in outsourcing) poiché la presenza di acquisti da non residenti (si pensi a quelli effettuati via internet) viene spesso intercettata attraverso l’analisi degli estratti conti di banca e carte di credito che non sono così velocemente disponibili/recuperabili (il cartaceo non è disponibile prima di 15/20 giorni dalla fine del mese) e detta attività non può che passare per il coinvolgimento del contribuente interessato cui chiedere la stessa cosa 12 volte l’anno (magari per operazioni di scarso importo).

L’emendamento si propone pertanto l’introduzione della possibilità, per il 2019, di effettuare la trasmissione al più tardi entro il 28/02/2020 giacché, in questa prima fase, la trasmissione mensile non ha alcuna utilità nella logica delle precompilate di cui all’art. 4 del D.Lgs 127/2015 le cui elaborazioni non saranno comunque significative e sufficientemente attendibili fino a quando non sarà a regime anche la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Dal 2020 la periodicità dell’esterometro verrebbe invece adeguata a quella trimestrale prevista per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

Semplificazione fatturazione operazioni interne in reverse charge e semplificazione operazioni interessate dalla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat

Laddove non si volesse prendere in considerazione l'ipotesi che, grazie all'avvio della fatturazione elettronica, sarebbe opportuno (in ottica semplificatrice) eliminare l'istituto del reverse charge, si consideri quantomeno l'opportunità di renderlo formalmente analogo allo split payment.

Rappresenterebbe altresì un'apprezzabile semplificazione e razionalizzazione consentire ai contribuenti la possibilità di sostituire la presentazione degli elenchi Intrastat con la fatturazione elettronica, per le operazioni attive, e l'esterometro per quelle passive.

Testo della proposta

Nell'articolo 16 del D.L. 124/2019 (Semplificazioni fiscali) introdurre quanto segue:

“All'articolo 1 del D.Lgs n. 127/2015, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti commi:

3-quater. *Per le fatture ricevute nella modalità di cui al comma 3, emesse fino al 31/12/2019, le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, e dell'articolo 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/72, si considerano assolte alternativamente: a) attraverso un documento da emettere secondo le modalità del citato comma 3 che richiami gli estremi della fattura ricevuta e i dati dell'integrazione secondo modalità da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; b) attraverso l'annotazione effettuata ai sensi dell'articolo 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, articolo 25 del DPR n. 633/72. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 possono avvalersi esclusivamente della modalità di cui alla lettera a).*

3-quinquies. *Dal 1° gennaio 2021, ferma restando l'applicazione dell'inversione contabile, le fatture relative alle operazioni di cui al comma precedente vanno emesse esponendo anche l'Iva, in analogia alla disciplina dello split payment, secondo le modalità da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.*

3-sexies. *Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono apportate integrazioni alle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche nonché per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere affinché per le operazioni effettuate dal 1/1/2021 gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93 attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché attraverso la trasmissione di cui al comma 3-bis per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi purché effettuata mensilmente entro il giorno 25 del mese*

successivo.”

Motivazioni

L'emendamento **non richiede coperture erariali** trattandosi di misure procedurali volte a semplificare gli adempimenti in materia di fatturazione elettronica e comunicazioni annesse.

Operazioni in reverse charge interno

L'emendamento, per la parte in cui si propone l'introduzione del **comma 3-quater**, mira a risolvere la criticità legata al fatto che il cessionario/committente che riceve fatture elettroniche relative ad operazioni in reverse charge non può integrare le fatture stesse (con aliquota ed Iva) come sarebbe richiesto dall'art. 17 comma 5 e dall'art. 74 comma 7 del DPR 633/72. La fattura elettronica non è infatti modificabile pena il venir meno del requisito dell'integrità di cui art. 21 del DPR 633/72. Per risolvere a regime (dal 2020) detta criticità, il **comma 3-quinquies**, prevede che il fornitore emetta fattura esponendo l'Iva secondo modalità simili a quelle attualmente previste dallo split-payment (da individuare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate).

Intrastat

Per la parte in cui si propone l'introduzione del **comma 3-sexies** dell'art. 1 del D.Lgs 127/2015, si chiede all'Agenzia delle Entrate, di concerto con Agenzia delle Dogane e d'intesa con l'Istat di implementare, a partire dal 2021, le specifiche tecniche della fatturazione elettronica e dello spesometro con i dati (nomenclatura combinata delle merci e codice CPA servizi da agganciare agli articoli) che, laddove introdotti, consentiranno una spontanea e automatica gestione rispettivamente “giornaliera” (per la FE) e mensile (per l'esterometro) dei dati relativi alle operazioni intracomunitarie. Tali accorgimenti potrebbero infatti consentire attraverso la fattura elettronica attiva (codice destinatario XXXXXXXX) di evitare non solo l'esterometro (come già prevede il provvedimento AdE del 30/4/2018 § 9) ma anche degli elenchi Intra 1. Dal lato acquisti, invece, non potendo attualmente pretendere fattura elettronica dal fornitore comunitario, l'esterometro integrato potrà egualmente garantire la sostituzione degli Intra 2 unificando quindi (per i mensili) i due adempimenti (esterometro ed Intrastat), a condizione che il cliente trasmetta i dati entro il 25 del mese successivo anziché entro la fine del mese. L'Istat, in questi casi, potrebbe quindi ricevere i dati dall'AdE anche ben prima delle attuali scadenze.

Fattura in valuta estera per operazioni senza Iva (es. esportazioni o servizi internazionali)

L'interpretazione fornita dall'AdE (risposta del 15/01/2019 al videoforum CNDCEC), formalizzata nella **FAQ n. 64 del 19/7/2019**, rende pressoché proibitiva l'emissione di una fattura solo in valuta estera ancorché non imponibile, esente, non territoriale o non soggetta (ossia quando non soggetta ad Iva). Per questioni evidentemente legate ai problemi di conversione del Sistema di Interscambio (SdI), pur consentendo la selezione di una divisa diversa dall'euro, la FAQ precisa che tale scelta ha validità solo ai fini del totale fattura e non anche delle righe di dettaglio e di riepilogo. Ne consegue l'esigenza (tutt'altro che pratica per i contribuenti) di dover effettuare una doppia indicazione in corpo fattura rendendo peraltro poco leggibile la fattura stessa. La conclusione desta notevole perplessità poiché si pone in contrasto con l'articolo 230 della Direttiva 2006/112/CE ove si legge che *“gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta purché l'importo dell'Iva da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro ...”*. Per risolvere il problema andrebbe ripristinata tale previsione com'era peraltro previsto nell'articolo 21 comma 3 del DPR 633/72 fino al 31/12/2012 (cioè prima delle modifiche introdotte dalla L.220/2012).

Testo della proposta

Nell'articolo 16 del D.L. 124/2019 (Semplificazioni fiscali) introdurre quanto segue:

“All'art. 21, comma 3, ultimo periodo del d.P.R 633/72 è sostituito con il seguente:

Le fatture in lingua straniera devono essere tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e, ai sensi dell'articolo 230 della Direttiva 2006/112/CE, gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta purché l'importo dell'Iva da pagare o da regolarizzare sia espresso in euro”.

Fatturazione elettronica – chiarire che i lievi ritardi sono violazioni meramente formali

L'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs n. 472/97 (norma introdotta in attuazione dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente) dispone che *“Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”*.

La proposta di seguito indicata propone di chiarire normativamente che la suddetta norma trova applicazione anche per i lievi ritardi di emissione (trasmissione) delle fatture elettroniche che non provocano ritardi nel tempestivo versamento dell'Iva del periodo.

Testo della proposta

Nell'articolo 16 del D.L. 124/2019 (Semplificazioni fiscali) introdurre quanto segue:

“Nell’articolo 1 del D.Lgs n. 127/2015, dopo l’ultimo comma, è inserito il seguente:

Le disposizioni dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.lgs n.472/97 trovano applicazione anche nel caso di trasmissione non sincrona della fattura elettronica laddove detta trasmissione si perfezioni entro il termine per la liquidazione dell'Iva.”

Motivazioni

In materia di fatturazione elettronica l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, § 1.5, ha riconosciuto l’applicazione delle disposizioni del citato comma 5-bis per “*il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta*”. Il problema è che l’Agenzia ha impropriamente riconosciuto tale applicazione limitatamente ad una, non meglio definita, “*fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerando anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea dei soggetti coinvolti*”. Difficoltà, quelle dell’adeguamento tecnologico, a fronte delle quali il legislatore del D.Lgs n. 119/2018, con l’articolo 10, ha quantomeno riconosciuto per il primo semestre 2019 (per tutti), allungato fino a settembre per i soli mensili, le seguenti attenuanti:

- a) disapplicazione delle sanzioni per le fatture emesse (trasmesse) in ritardo (lieve) entro la liquidazione Iva di riferimento;
- b) riduzione dell’80% nel caso di emissione (trasmissione) entro la liquidazione successiva.

Nella circolare n. 14/E/2019 (§ 4.1), pur confermando che la riduzione (lettera b) trova applicazione fino al 16 novembre 2019 (18 se consideriamo la festività) tanto per i mensili, con riferimento alle operazioni di settembre, quanto per i trimestrali con riferimento a quelle del 2° trimestre, l’Agenzia ha sostenuto che, dal 1° luglio 2019, anche per i mensili (e non solo per i trimestrali) non è più operativa l’esimente di cui alla lettera a) ossia la disapplicazione della sanzione per le trasmissioni tardive effettuate entro il termine della liquidazione Iva di riferimento.

Si tratta di una **interpretazione chiaramente errata** in contrasto con quanto documentato anche negli atti dei lavori parlamentari e, in particolare, a pagina 66 del dossier Camera “D.L. 119/2018 - A.C. n. 1408 3 dicembre 2018” che, proprio in merito al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 119/2018 (ovvero del 4° periodo del comma 6 del D.Lgs 127/2015), così si esprime: “*Il secondo periodo del comma 1, introdotto al Senato, dispone che per i contribuenti che effettuano la*

liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le deroghe richiamate nel primo periodo, non applicabilità delle sanzioni e riduzione dell'80%, si applicano fino al 30 settembre 2019”.

Sulla base di detta restrittiva lettura risulterebbe sanzionabile, ad esempio, una fattura differita relativa ad operazioni di settembre 2019 trasmessa il 16/10/2019 (con regolare versamento dell'Iva) anziché entro il rituale termine del 15/10.

Proposte emendative in tema di rispetto dei termini di pagamento e semplificazione

Recupero Iva insoluti nel B2B

Sfruttare la fattura elettronica per agevolare il rispetto dei termini di pagamento attraverso l'estensione dell'istituto delle note di variazione nel B2B. **Non serve copertura** e riduce a regime lo stock di perdite erariali da fallimenti. L'intervento è opportuno anche per evitare possibili infrazioni comunitarie (l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, lo scorso 5/3/2019, ha presentato una denuncia alla Commissione Europea).

Testo della proposta

Nell'articolo 16 del D.L. 124/2019 (Semplificazioni fiscali) introdurre quanto segue:

“All'art. 26 del DPR n.633/72, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:

La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs n.127/2015; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica”.

PROPOSTA PER PROMUOVERE IL RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO
ATTRAVERSO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
IL FORNITORE RECUPERA – IL CLIENTE RIVERSA
(COSTO ZERO PER L'ERARIO PERCHÉ LIMITATA AL B2B)



SI ROVESCIA IL PARADIGMA DI UN ORDINAMENTO CHE AGEVOLA I CATTIVI
PAGATORI E SI FINANZIA DAI LORO FORNITORI



EFFETTO DETERRENZA GARANTITO DAL MONITORAGGIO E DA VERIFICHE
MIRATE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



IMMAGINE POSITIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La proposta, **a costo zero per l'Erario** poiché circoscritta al B2B, potrebbe agevolare l'attuazione di alcuni degli obiettivi indicati del “contratto per il governo del cambiamento” ed in particolare dei seguenti:

- rifondare il rapporto tra Stato e contribuente rivedendo i principi e i criteri che regolano l'agire dell'amministrazione;
- semplificazione degli adempimenti contabili.

La situazione attuale. Le imprese che non pagano le proprie forniture deducono il costo ai fini Ires (24% di risparmio) ed Irap (3,9%) **oltre l'Iva (22%)**. Il fornitore che non ha ancora incassato un solo euro è invece chiamato a versare all'Erario il 49,9% di quello che gli spetta ma non ha ancora incassato.

Iva su fallimenti e altre procedure concorsuali. La recente sentenza della Corte di Giustizia (causa Di Maura C-246/16) del 23/11/2017 impone di riconsiderare le attuali restrizioni dell'art.26 comma 2 del DPR 633/72 che vietano il recupero dell'Iva se non a seguito di esito infruttuoso risultante dalla chiusura della procedura; per la Corte di Giustizia attese fino a 10 anni sono indubbiamente troppo lunghe. L'articolo 90 della Direttiva (CE) 2006/112, quale corollario del principio di neutralità, prevede in linea di principio (§ 1) la possibilità di ridurre la base imponibile in caso di mancato pagamento totale o parziale (l'Iva, in sostanza, è dovuta solo sull'importo effettivamente percepito) salvo (§2) consentire agli Stati di escludere tale facoltà laddove il non pagamento del corrispettivo possa essere difficile da accertare o essere solo

provvisorio¹.

Iva sugli insoluti ordinari. Tranne per il caso delle procedure esecutive che risultino infruttuose (o per quello particolare di risoluzione giudiziale o di diritto²), il fornitore attualmente non può recuperare l'Iva già versata in base alla fattura emessa, ma non incassata a seguito dell'insoluto del cliente, se non a seguito di complesse e costose procedure esecutive³; quest'ultimo, nel frattempo, si è "finanziato" con la detrazione dell'imposta. Il paradigma, anche nell'interesse erariale, andrebbe rovesciato. Sarebbe opportuno introdurre una **procedura di autogestione che, nel B2B, attraverso un meccanismo di note di variazione (per l'Iva)** monitorato dal Sistema di Interscambio Entrate-Sogei (fatturazione elettronica), consenta al fornitore di recuperare immediatamente l'Iva sull'insoluto obbligando il cessionario all'immediato riversamento **pena verifica tributaria mirata**; tale soluzione agevolerà il rispetto dei termini di pagamento per evitare dette verifiche; nel caso di intervenuto fallimento del debitore l'Erario non rimarrà più irrimediabilmente inciso della perdita, come avviene oggi, a fine fallimento giacché potrà insinuarsi ex ante (con annessi privilegi) al passivo fallimentare.

La proposta per la gestione degli insoluti attraverso la fatturazione elettronica

Attraverso la fatturazione elettronica potrebbe (finalmente) trovare soluzione il problema, per il fornitore, del recupero Iva sugli insoluti⁴. Limitando tale possibilità al contesto B2B (cioè solo fra soggetti passivi Iva) **si ritiene non servano coperture erariali.**

Questa un'ipotesi di possibile funzionamento che, previo **adeguamento dell'articolo 26 del DPR 633/72 (note di variazione)** alle **possibilità indubbiamente ammesse dall'art. 90 della Direttiva 2006/112/CE**⁵, potrebbe essere delineata da un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate:

¹ Vedi nota 5 nel prosieguo.

² Con esclusione, però, per la risoluzione contrattuale relativa a prestazioni periodica e continuativa il cui recupero "*non si estende a quelle cessioni o quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni*" (comma 9 art. 26 del DPR n. 633/72) da interpretarsi, come sostenuto dalla Cassazione (sentenza 12468 del 10/5/2019) nella situazione "*in cui soltanto una delle due parti, ossia il prestatore, abbia eseguite la propria prestazione (o comunque si siano determinati i presupposti per l'imponibilità di essa) è possibile, a fronte dell'inadempimento dell'altra, esercitare la facoltà di rettifica, mediante registrazione della variazione*".

³ Vedi, a titolo esemplificativo, comma 12 dell'articolo 26 del DPR n. 633/72.

⁴ Come già osservato questa questione dovrà comunque essere affrontata dal legislatore in tempi non troppo lunghi, considerato il recente epilogo del caso Di Maura in Corte di Giustizia (sentenza 23/11/2017 in causa C-246/16).

⁵ Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia:

i. l'articolo 90, § 1, della direttiva 2006/112 (che riguarda i casi di annullamento, di recesso, di risoluzione, di mancato pagamento totale o parziale o di riduzione del prezzo successiva al momento in cui l'operazione viene effettuata e obbliga gli Stati membri a riconoscere la riduzione della base imponibile) "*costituisce l'espressione di un principio fondamentale della direttiva ..., secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto e il cui corollario è che l'amministrazione fiscale non può*

- a) a fronte dell'insoluto del cliente (cessionario o committente soggetto passivo), il fornitore dovrebbe avere la facoltà di emettere (fin da subito)⁶ una nota di variazione, in diminuzione, di sola Iva; in questo modo il fornitore potrebbe recuperare l'Iva precedentemente versata obbligando il cliente soggetto passivo inadempiente (che precedentemente ha goduto della detrazione senza aver pagato il fornitore) a riversarla all'Erario;
- b) il fornitore attiva tale variazione attraverso comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica magari da individuare con apposite codifiche) in modo che l'Agenzia medesima, o gli altri organi preposti ai controlli, possano celermente verificare se il cliente effettua il riversamento dell'imposta; per monitorare tale riversamento

riscuotere a titolo dell'IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo" (v. sentenza del 26/01/2012, Kraft Foods Polska, C-588/10, punti 26 e 27; sentenza del 15/05/2014, Almos Agrárkölkereskedelmi, C-337/13, punto 22; sentenza del 20/12/2017, Boehringer Ingelheim Pharma, C-462/16, punto 32; sentenza del 6/12/2018, Tratave, C-672/17, punto 29; sentenza del 9/5/2019, A-Pack CZ, C-127/18, punto 17);

- ii. è ben vero che l'articolo 90, paragrafo 2, della suddetta direttiva consente agli Stati membri di derogare alla suddetta regola in caso di non pagamento totale o parziale tuttavia, tale facoltà di deroga, in caso di non pagamento totale o parziale, si fonda sull'assunto che, in presenza di determinate circostanze e in considerazione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il non pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio (v. sentenza del 3/7/1997, Goldsmiths, C-330/95, punto 18; sentenza 23/11/2017, Di Maura, C-246/16, punto 17; sentenza 22/02/2018, C-396/16, punto 37; sentenza del 9/5/2019, A-Pack CZ, C-127/18, punto 18 e 19);
- iii. siffatta facoltà di deroga non può estendersi al di là di tale incertezza e ammettere la possibilità per gli Stati membri di *"escludere qualsiasi riduzione della base imponibile dell'IVA sarebbe contrario al principio di neutralità dell'IVA, da cui deriva, in particolare, che, nella sua qualità di collettore d'imposta per conto dello Stato, l'imprenditore dev'essere sgravato interamente dall'onere dell'imposta dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche a loro volta soggette a IVA"* (v. sentenza del 23/11/2017, Di Maura, C-246/16, punto 23; sentenza del 9/5/2019, A-Pack CZ, C-127/18, punto 21 e 22).

La Corte di Giustizia ha altresì concluso che:

- l'articolo 90 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevedere che un soggetto passivo non possa procedere alla rettifica della base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in caso di mancato pagamento totale o parziale, da parte del suo debitore, di una somma dovuta a titolo di un'operazione soggetta a tale imposta, se il debitore non è più un soggetto passivo ai fini dell'IVA (conclusioni sentenza del 9/5/2019, A-Pack CZ, C-127/18);
- l'articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE (oggi art. 90 della direttiva 2006/112/CE) deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può vietare ad un soggetto passivo di avvalersi dell'effetto diretto di tale disposizione riguardo ad un'operazione, con la motivazione che tale soggetto passivo può avvalersi delle disposizioni del diritto nazionale riguardo ad un'altra operazione relativa ai medesimi beni e che l'applicazione cumulata di tali disposizioni condurrebbe ad un risultato fiscale complessivo che né il diritto nazionale né la sesta direttiva, ove applicati separatamente a tali operazioni, produrrebbero né perseguirebbero (conclusioni sentenza del 3/9/2014, Gmac UK, C-589/12);
- il principio di neutralità nonché gli articoli 90 e 273 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, la quale prevede che la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in caso di mancato pagamento, non possa essere effettuata dal soggetto passivo fintantoché quest'ultimo non abbia comunicato, previamente, il proprio intento di annullare in tutto o in parte l'IVA all'acquirente del bene o del servizio, se quest'ultimo è un soggetto passivo, ai fini della rettifica della detrazione dell'importo dell'IVA che questi abbia potuto effettuare (conclusioni sentenza del 6/12/2018, Tratave, C-672/17);
- le disposizioni di cui all'articolo 90 devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una norma nazionale che non preveda la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento del prezzo qualora venga applicata la deroga prevista al paragrafo 2 di detto articolo. Tuttavia, tale disposizione deve allora contemplare tutte le altre situazioni in cui, in forza del paragrafo 1 di detto articolo, successivamente alla conclusione di un'operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non viene percepita dal soggetto d'imposta, cosa che spetta al giudice nazionale verificare. I soggetti passivi possono far valere l'articolo 90, paragrafo 1, dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro per ottenere la riduzione della loro base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto. Anche se gli Stati membri possono prevedere che l'esercizio del diritto alla riduzione di tale base imponibile sia subordinato al compimento di talune formalità che consentono di giustificare in particolare che, successivamente alla conclusione dell'operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non è stata definitivamente percepita dal soggetto passivo e che quest'ultimo poteva invocare una delle situazioni previste all'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva², le misure così adottate non devono eccedere quanto necessario a tale giustificazione, cosa che spetta al giudice nazionale verificare (conclusioni sentenza del 15/05/2014, Almos Agrárkölkereskedelmi, C-337/13).

⁶ E non solo a seguito dell'infruttuosità delineata da procedura esecutiva individuale, concorsuale o altre patologie previste dall'attuale art. 26 comma 2.

potrebbe essere introdotto l'obbligo per il cliente di utilizzare il modello F24 Elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del fornitore), in mancanza del quale l'Agenzia potrà attivare verifiche mirate ai fini di una immediata riscossione;

- c) per evitare problemi di disallineamento temporali fra recupero dell'Iva da parte del fornitore e il riversamento da parte del debitore, il Provvedimento potrebbe (se ritenuto significativo) individuare una data, successiva all'apertura della procedura, a partire dalla quale il fornitore potrà esercitare la detrazione dell'Iva in variazione da insoluto;
- d) nel periodo e nella misura in cui il fornitore incasserà successivamente il corrispettivo, il fornitore emetterà nota di addebito in rivalsa di sola Iva (come prevedeva il comma 6 dell'art. 26 introdotto, ma poi soppresso, dalla legge di Bilancio 2016), riversandola all'Erario; al riguardo, come sopra, per agevolare il monitoraggio potrebbe essere introdotto l'obbligo di riversamento con il modello F24 Elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del cliente) a meno che nel frattempo non intervengano le situazioni di cui all'art. 26, co.2, del DPR 633/72 come, ad esempio, il perfezionamento di una procedura esecutiva infruttuosa, il fallimento, ecc.⁷;
- e) il cliente che pone rimedio al precedente insoluto, potrà così tornare in "bonis" e detrarre l'Iva secondo le ordinarie disposizioni previste dalla disciplina Iva (come peraltro confermava il citato comma 6).

Eventuale rafforzamento della misura

Potrebbe anche essere valutata la possibilità che il cessionario/committente che non pone rimedio al precedente insoluto, fermo restando l'obbligo di riversamento dell'Iva precedentemente detratta, subisca altresì la sospensione del diritto di dedurre il costo ai fini delle imposte dirette e Irap; i flussi di cui ai punti b) e d) consentono, infatti, all'Agenzia delle Entrate di disporre di un archivio che evidenzia le operazioni a deducibilità sospesa per il cessionario/committente (sarebbe nell'eventualità opportuno rendere disponibili tali informazioni anche sul cassetto fiscale del contribuente al fine di una più agevole gestione degli adempimenti dichiarativi di fine anno)⁸.

⁷ Si osservi, peraltro, che in tal ultima evenienza l'Erario non risulterà più inesorabilmente inciso della perdita erariale (come avviene oggi con il recupero a fine procedura) giacché potrà insinuarsi al passivo fallimentare godendo dei privilegi in sede di eventuali riparti. A regime, quindi, i benefici sarebbero significativi anche per le casse erariali.

⁸ Tale meccanismo potrebbe anche permettere di valutare un ritorno alla competenza per le imprese minori (in semplificata) sostituendo il nuovo (troppo complesso) regime improntato alla cassa con una più semplice lista in negativo nel quadro RG di redditi dei compensi/ricavi non incassati (e/o eventualmente costi pagati) che il contribuente intende differire al principio di cassa.

La procedura delle variazioni Iva può sembrare complessa ma, in realtà, si rivelerà più semplice di quanto possa apparire, poiché l'**effetto deterrenza**, rappresentato da una procedura telematica che garantisca l'immediata "vigilanza" dell'Agenzia delle Entrate e, nell'eventualità, la sospensione della deducibilità del costo ai fini IIDD, spingerà buona parte dei cessionari/committenti (e in particolare quelli che inopinatamente profittano) a essere più virtuosi nei pagamenti e quindi ad evitare l'attivazione della procedura.

Consentire fin da subito il recupero al fornitore rovescerà l'attuale sistema che agevola i cattivi pagatori e si abbatte, invece, sui fornitori.

Il rovesciamento di tale paradigma porterà i seguenti benefici:

- **ritorno al virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento** fra gli operatori economici (B2B),
- rimozione della paradossale situazione che, dal punto di vista fiscale, da una parte premia il debitore che non paga (ma deduce tutto ai fini fiscali) e, dall'altra, penalizza il fornitore che non incassa (ma deve pagare tutte le imposte);
- effetti positivi per il ciclo economico;
- effetti positivi per le casse erariali (la procedura, essendo limitata al B2B, non crea esigenze di copertura; l'eventuale temporanea sospensione della deducibilità in capo al debitore insolvente, determina inoltre un effetto temporaneo positivo per le entrate erariali);
- **immagine positiva e collaborativa dell'Agenzia delle Entrate** che sarebbe chiamata a raccogliere, monitorare, e gestire (attraverso il cassetto fiscale o equivalenti) le procedure di auto recupero avviate da chi riceve l'insoluto.

Abrogazione ritenuta 8% di cui all'art. 25 del D.L. 78/2010

Testo della proposta

Nell'articolo 16 del D.L. 124/2019 (Semplificazioni fiscali) introdurre quanto segue:

“A decorrere dalla data da individuare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, le disposizioni di cui all’articolo 25 del D.L. 78/2010⁹ non trovano applicazione per i corrispettivi documentati da fatture emesse in modalità elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs 127/2015. Il bonifico eseguito in esonero dalla suddetta ritenuta dovrà riportare i riferimenti alla modalità elettronica da esporre secondo le modalità indicate nel provvedimento suddetto”.

Motivazioni

Le motivazioni che spinsero il legislatore a introdurre la ritenuta di cui all’articolo 25 del D.L. 78/2010 (oggi 8%) sono venute meno a seguito dell’entrata in vigore, dal 1/1/2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica, infatti, è venuto meno il rischio che il fornitore emetta fattura, per agevolare la detrazione del cliente, senza poi inserirla fra i ricavi, compensi e volume d’affari delle proprie dichiarazioni (Redditi, Irap ed Iva).

La figura di sostituto d’imposta esercitata da Banche, Poste e Intermediari finanziari, non risulta quindi più necessaria laddove il fornitore abbia emesso fattura elettronica a norma del D.Lgs 127/2015.

L’esonero da ritenuto per le fatture emesse in modalità elettronica spingerà anche chi non è obbligato (ad esempio i soggetti forfetari) ad adottare tale modalità in via facoltativa.

Per i motivi suddetti non sono richieste coperture erariali.

L’eliminazione di tale obbligo assorbe altresì la disparità di trattamento a danno dei fornitori residenti rispetto a quelli non residenti che non subiscono le ritenute in oggetto.

Riflessioni in tema di evasione

⁹ **D.L. 31 maggio 2010, n. 78 [c.d. "Decreto anticrisi"]**

Art. 25 Contrasto di interessi. 1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

Con la manovra 2020, l'intenzione espressa dal Governo, è quella di adottare decise misure di contrasto all'evasione. Fin qui nulla che, in termini teorici, non sia condivisibile ma nemmeno nulla di nuovo rispetto alle intenzioni del passato; nulla di nuovo rispetto a quanto si sente da decenni. Si dice di volerlo fare per ridurre la pressione fiscale sui contribuenti onesti: “un patto con gli onesti” che “porti a pagare tutti per pagare di meno”, puntando anche sulla contrapposizione di interessi. Anche questo lo si sente suggerire dai vari esperti che a turno portano esempi da altri Paesi. C'è un aspetto però che non ci è chiaro: dopo l'introduzione di fattura e corrispettivi giornalieri elettronici, chi sono gli onesti su cui si punta?

L'evasione indigena. Ormai s'è capito da tempo: lo Stato italiano riesce ad essere tanto feroce con i piccoli quanto piccolo con i grandi e lo diciamo con rammarico poiché che – piaccia o meno – l'Italia ha (con fatica) retto la crisi del 2008 e a fatica regge il fenomeno della globalizzazione grazie al cuore di tante piccole e medie imprese indigene. Imprese indigene (e non capitali attratti dall'estero che presto arrivano e presto se ne vanno) che resistono ed esportano nonostante la battaglia in termini di costo del lavoro, dell'energia e delle tasse l'abbiano già persa in partenza e da tempo. Piccole e medie imprese che all'estero non ci possono andare, che la pianificazione internazionale e la delocalizzazione non possono permettersela e quindi la subiscono. Imprese che non chiedono particolari aiuti allo Stato se non quello di non essere ostacolati nel proprio Paese, senza doversi confrontare con oltre 50 nuovi adempimenti dal 2015 ad oggi (vedi comunicato Confimi industria del 6/9/2019); adempimenti saliti – in media – a 90 l'anno anche per i piccoli operatori (vedi Il fatto Quotidiano 21/10/2019). Ma se evasione c'è, qual è allora quella commessa dagli indigenti? Quella cosiddetta “senza consenso” o quella “con consenso”?

L'evasione senza consenso. Con la ultime manovre – senza soluzione di continuità nonostante il cambio di tre governi (quindi Renzi, Gentiloni e Conte 1) – è stato propinato lo spesometro (2017-2018), la fatturazione elettronica (da inizio 2019) e la trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi (dal luglio 2019 per commercianti ed assimilati con volume d'affari 2018 superiore a € 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) nella ferma prospettiva che questo avrebbe fermato certe frodi e azzerato l'evasione “senza consenso”. L'evasione senza consenso è quella perpetrata da chi emette fattura (oppure batte lo scontrino) ma poi non dichiara il compenso consentendo l'eventuale beneficio (deduzione o detrazione) al proprio cliente (con doppio danno erariale). Crediamo non sia questa l'evasione che vuole contrastare il Governo giacché delle due l'una: o i nuovi strumenti telematici funzionano e quindi il problema è risolto (e a regime farà apprezzare i frutti) oppure sono stati chiesti enormi sacrifici alle imprese (lo diciamo noi) “oneste” ma queste misure non funzionano e stanno invece manifestando l'effetto contrario spingendo verso l'oblio, verso il “nero” anche chi prima lavorava in (semi)trasparenza. Nei mesi scorsi – versante

Amministrazione finanziaria – sono stati magnificati i primi entusiasmanti risultati ottenuti in termini di entrate grazie alla fatturazione elettronica al punto (s'è detto) di aver ottenuto un po' di flessibilità dall'Europa anche per questo motivo. Qual è la verità? È efficace o non è efficace questa benedetta telematizzazione degli adempimenti? Volendo concedere il “beneficio” d'inventario diciamo di sì e quindi, se partiamo da questo assunto, non possiamo che concludere che l'evasione che ancora rimane da combattere non è quella “senza consenso” ma quella “consensuale” fra i due soggetti: il fornitore e il cliente.

L'evasione con consenso. Se una prestazione costa € 100 con fattura ed € 50 senza fattura chi è l'evasore? Quello che propone le due alternative o il cliente che gli chiede un'alternativa alla fattura? E c'è differenza se il cliente è dipendente privato piuttosto che pubblico, comune cittadino o altro? Chi decide chi è più colpevole? E sarebbe diverso se l'Erario pretendesse misure più ragionevoli? Non si tratta di demagogia rovesciata ma sicuramente di **dubbi che richiedono nuove riflessioni** ed una risposta che, contestualizzata al nuovo scenario, dovrebbe giungere – riteniamo - a conclusioni ben diverse da quelle troppo semplicistiche del passato (l'imprenditore evade, il dipendente paga tutte le tasse). Non si deve arrivare ad una guerra ideologica. Una guerra fra Guelfi e Ghibellini a fronte di un fenomeno che sicuramente ancora c'è ma che non è né di destra né di sinistra. Un fenomeno che c'è perché troppo spesso manca la contrapposizione di interessi, perché in taluni casi è anche questione di sopravvivenza (l'hanno riconosciuto anche noti esponenti della stessa Amministrazione finanziaria) e perché, in altri casi, è questione di avidità e di mancata visione collettiva del bene comune. Ma di chi è la colpa di tutto ciò? Di qualcuno o di tanti (forse troppi)?

La lotta al contante. Basterà a risolvere l'evasione con consenso il premio del 2% in dichiarazione di redditi, probabilmente zavorrato (per questioni di risorse) ad un massimo di circa € 200 l'anno, per chi pagherà scontrini o fatture con la carta di credito? E quale sarebbe – al fine della lotta all'evasione – la differenza fra l'uso della carta di credito piuttosto che del contante per pagare uno scontrino (o una fattura) elettronico che viene automaticamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate dai nuovi Registratori Telematici? Ma qual è la vera finalità di detta proposta? Servirà al settore bancario/finanziario per sopperire ad altre problematiche? I dubbi ci sono nonostante sia stata rinnegata l'ipotesi (ci auguriamo sia veramente così) della tassa sul prelievo sul contante eccedente € 1.500 al mese. Una proposta priva di presupposto impositivo, innanzitutto, che rappresenterebbe un vero e proprio esproprio del risparmio che in Italia, nonostante tutto, sembra fra i più alti d'Europa. Affinché certe proposte (come anche quella del tasso negativo sul deposito attivo) siano

sepolte in eterno è bene ricordare quindi che l'articolo 47 della Costituzione dice che *“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito” e non, invece, che la Repubblica agevola l'esproprio del risparmio in tutte le sue forme.* Al di là della soglia più o meno ragionevole, certe cose è proprio sbagliato pensarle giacché da cosa nasce cosa o fronte di un processo (quello dei pagamenti sempre più tracciati) che crescerà comunque in modo spontaneo.

Inasprimento soglie omessi versamenti e penale

Prendiamo, fra le varie misure penali che si vorrebbero inasprire, quella dell'omesso versamento dell'Iva (riduzione da € 250.000 a € 100.000 della soglia penale). È ugualmente grave il caso di chi quell'Iva non l'ha versata (magari privilegiando i pagamenti dei propri dipendenti) perché non l'ha ancora incassata dai propri clienti? Purtroppo – per la giurisprudenza (salvo qualche timida posizione in controtendenza) – la risposta è affermativa. Che fare allora? Continuare a girare la testa dall'altra parte e tornare ad alzare l'asticella (o, più precisamente, in questo caso, abbassare la soglia di punibilità dell'omesso versamento Iva da 250 a 150 mila euro) o provare, piuttosto, a mettere nero su bianco nuove soluzioni? Una soluzione totale non ce l'abbiamo (e probabilmente non ce l'ha nessuno) ma un'idea per ridimensionare suddette criticità – quanto meno per quanto riguarda il reato di omesso versamento dell'Iva – Confimi ce l'ha e si chiama “recupero Iva insoluti nel B2B” indicata in allegato.

Piano per il Sud

Il grande problema dell'economia italiana è l'insufficiente sviluppo.

Questo è vero dappertutto, per i tradizionali limiti del sistema Italia. Limiti che sono accentuati nel Mezzogiorno.

Tutto, finora, si è basato su di un'idea di sviluppo che proviene dalla spesa pubblica.

Asserire queste cose in un momento in cui il bilancio pubblico versa in condizioni difficili e insistere in un'idea che è ampiamente fallita nei passati decenni denota, inequivocabilmente, la insufficienza della precedente cultura politica italiana e condanna l'economia nazionale alla stagnazione per ancora decenni.

Fino a quando non si imporrà una nuova idea di economia e un nuovo sistema di proposte maggiormente incentrate sulla persona e sulla sua capacità di intraprendere liberata da quei molteplici lacci e laccioli.

Cioè sulle Pmi e sulle famiglie imprenditrici e sul diffuso impegno di milioni di soggetti e non esclusivamente sulla efficienza delle tecnostrutture nazionali, regionali o europee.

Ci si deve convincere della assoluta inutilità della politica degli aiuti, che non solo ha fallito totalmente nel recente e meno recente passato, ma non ha prospettive dato il complesso stato delle finanze pubbliche.

Né gioverebbe ripercorrere la strada degli aiuti sotto le mentite spoglie della riduzione delle tasse, per le stesse ragioni. Ci si deve fidare dei propri mezzi.

Si deve premiare l'imprenditore capace di produrre cose e servizi a costi competitivi e non quelli che sanno solo districarsi tra leggi e regolamenti amministrativi.

In quest'ottica il Sud Italia va considerato una grande risorsa, la grande occasione del Paese.

Il Governo e il Parlamento possono e devono valorizzare questo territorio, non solo attraverso un importante piano infrastrutturale, che è necessario oltre che dovuto, specialmente per i porti e le ferrovie, ma considerandolo, culturalmente parlando, la locomotiva per tutta l'Italia.

Ancor di più - se ve ne fosse bisogno - per il parco imprese del sud, che nonostante le oggettive difficoltà, conserva ancora un invidiabile squadra di eccellenti realtà produttive costituito da centinaia di migliaia di partite iva, medie, piccole, micro e nascenti che possono, se solo assumessero una media di un addetto in più, risolvere totalmente la questione occupazione.

Quelle imprese non hanno sufficienti dotazioni di capitale e, tanto meno, di credito bancario ma sono intrinsecamente competitive per l'abnegazione dei propri imprenditori e per la dedizione degli addetti; comprovate nei decenni dalla capacità incontestabile di resistere alle avverse congiunture e alla drastica concorrenza delle multinazionali.

Essendo occlusa la via degli aiuti (diretti e fiscali), come quella della revisione dei contratti di lavoro (già fortemente penalizzanti per i lavoratori), rimane, dunque, la via della semplificazione massiccia del rapporto con la Pubblica Amministrazione, sia essa locale, nazionale ed europea.

Non si tratta di far funzionare meglio la macchina pubblica, ma di liberare l'imprenditore, da ogni forma di barriera architettonica burocratica.

Senza parlare di quanto accade nella vita dell'impresa, specie sotto l'aspetto fiscale.

È un rapporto che va ripensato alla radice, per ridurre la discrezionalità (che ovviamente porta con sé corruzione e ingiustizie) anche tra gli impiegati pubblici e garantire qualità ed efficienza, che oggi sono spesso ignorati.

Il concetto di ZES (Zone Economiche Speciali), applicato alla burocrazia e non solo al livello del prelievo fiscale, ben si adatta a molte aree del Mezzogiorno nelle quali quale si può introdurre un concetto semplice quanto ovvio: a zone economiche diverse vanno applicate regole diverse per ottenere lo stesso risultato.

Quindi, serve una linea diretta, un dialogo costante con le Istituzioni preposte allo sviluppo; esso è essenziale per definire e realizzare immediatamente una ipotesi normativa da verificare in campo e poi applicare su più larga scala. Ipotesi che sia semplice, liberatoria e a costo zero per l'erario.

Ma si potrebbe fare ancora di più, trasformando coraggiosamente l'intero Meridione in una zona economica esclusiva, dove attrarre nuovi investimenti e insediamenti significativi, a partire dall'Industria 4.0 e dall'ambiente.

Come andrebbe valorizzata la normativa sulle zone franche urbane, che potrebbe essere estesa alle aree interne del Sud ammesse alla sperimentazione nazionale, per accedere alle medesime agevolazioni oltre ai finanziamenti già previsti dagli accordi del partenariato proprio per le aree interne, per l'erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza.

C'è l'esigenza, dunque, di valorizzare le grandi eccellenze che il Sud ha e che non sono solo l'artigianato, l'agricoltura, il turismo e i servizi, ma anche la meccatronica, l'aerospazio, la logistica e l'industria culturale e creativa.

Matera, Capitale Europea della Cultura del 2019 è un patrimonio sul quale costruire il prossimo sviluppo fin da subito. Ma ci vogliono pianificazione e risorse.

Grande attenzione, infine, va poi riservata al credito e, più in generale, della dotazione di capitale delle imprese meridionali.

I recenti sconvolgimenti bancari hanno trascinato via importanti banche del Nord, a testimonianza della fragilità estrema della economia italiana, anche lì dove si pensa di avere maggiore forza.

Sono casi che hanno anche testimoniato la erroneità delle cure irrogate alle banche malate.

Al contrario, le banche del sud sono ancora lì, grazie all'indole fortemente parsimoniosa delle nostre genti e alla polverizzazione dei crediti erogati che ne ha ridotto la rischiosità; e questo nonostante la stessa erroneità delle politiche creditizie nazionali ed europee.

Il sistema del credito è chiamato a dare una risposta decisiva a tale questione, per le seguenti ragioni di chiarissima evidenza:

1. la crisi delle banche sarebbe molto meno temibile se vi fosse maggiore erogazione di credito a famiglie e imprese;
2. maggiore credito significa maggiore liquidità e maggiore mercato per le imprese meridionali e nazionali, specie in considerazione dell'odierno livello molto modesto del costo del danaro cui non si profitta sufficientemente;
3. maggiore credito per gli investimenti comporta maggiore sostenibilità dei crediti stessi.

Quindi, è interesse delle banche, delle imprese e delle famiglie beneficiare di un clima creditizio meno rigido e intelligentemente orientato verso le persone e le imprese maggiormente meritevoli e che sono già state "testate" nei loro rapporti con le banche.

L'allargamento di questo mercato significherebbe consolidare tutto il tessuto economico "sano" del Sud che può costituire una colonna formidabile del Pil nazionale.